



Regione Toscana

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Seduta del 27/05/2025

Oggetto: [ID 1904] PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto del Parco eolico denominato "Badia del Vento" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente: F.E.R.A Srl

Il giorno **27 maggio 2025 alle ore 10:15** - in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini apre la quinta riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), indetta e convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota prot. 0346243 del 15/05/2025 ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati **convocati** i componenti della Conferenza dei Servizi ossia: il RUR per la proposta di pronuncia di VIA e i seguenti Soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso ricompresi nel PAUR:

Comune di Badia Tedalda, Comune di Pieve Santo Stefano, Comune di Sansepolcro, Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, Azienda U.S.L. Toscana sud-est, dipartimento della prevenzione Zona Valtiberina, Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo, Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Toscana Settore III, Ministero della Difesa – Comando 1° Regione Aerea, Ufficio territorio e patrimonio, Ministero della Difesa – Comando Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno, Ufficio infrastrutture/demanio, IGM Toscana SM – Ufficio logistico infrastruttura e servitù militari, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Arezzo, ANAS S.p.A. – Struttura territoriale Toscana, Autostrade per l'Italia Spa, ENAC – Direzione Operazioni Centro, SNAM Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Terna Rete Italia Spa, Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno, Nuove Acque Spa, Aeronautica Militare – C.I.G.A. - Servizi spazi Aerei e Procedure di Volo, Comando Squadra Aerea – 46^a Brigata Aerea, Ministero della Difesa – Direzione dei lavori e del Demanio, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – ANSFISA (ex USTIF Firenze), MASE - Direzione Generale infrastrutture e sicurezza - Ufficio nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) Divisione VII.

Settori regionali: VAS e VINCA, Genio Civile Valdarno Superiore, Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, Autorizzazioni Uniche Ambientali, Sismica, Miniere.

A supporto del RUR sono invitati a partecipare ai lavori i seguenti Settori regionali: Tutela della Natura e del Mare, Idrologico e Geologico regionale, Tutela Acqua, Territorio e Costa, Sistema informativo e Pianificazione del territorio, Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, Autorità di gestione FEASR, Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) e pesca nelle acque interne, Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale; oltre alle seguenti Agenzie regionali: ARPAT - settore VIA-VAS, IRPET.

E' stato altresì convocato il proponente F.E.R.A. Srl, ai sensi della L. 241/1990.

Dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25,

comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni.

Dalla verifica della validità delle presenze dei componenti della Conferenza, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

| Soggetto | Rappresentante | Funzione |
|--|--------------------|---------------------------|
| Comune Badia Tedalda | Elena Chiasserini | Responsabile Area Tecnica |
| Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia | Riccardo Guardi | Delegato |
| Settore Genio Civile valdarno Superiore | Piero Paliotta | Delegato |
| Provincia di Arezzo | Stefania Vanni | Responsabile |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo | Federico Salvini | Delegato |
| Comune di Sansepolcro | Massimiliano Baquè | Responsabile |

Sono altresì presenti a supporto del RUR (Responsabile Settore VIA - Presidente della Conferenza - Arch. Carla Chiodini)

| Soggetto | Rappresentante | Funzione |
|----------|---------------------|------------------------------|
| ARPAT | Antongiulio Barbaro | Responsabile Settore VIA/VAS |

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente F.E.R.A. Srl.: Riccio Cobucci Raimondo, Paolo Fazzino, Avv. Nicola Bertacchi, Lorenzo Domenichini, Paolo Papucci, Silvia Biagi;

per il Comune di Badia Tedalda sono presenti il Sindaco Alberto Santucci;

sono infine presenti i funzionari regionali:

- Ing. Alessio Nenti, Arch. Marta Magi, Arch. Ginevra Gambineri, del Settore VIA;
- Elena Poli del Settore VAS e VINCA;
- Gianni Porcellotti del Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia;
- Marianna Zenone del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

con nota prot. n. 0368828 del 22/05/2025, il Settore regionale Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierna seduta.

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono:

- una prima fase di valutazione della compatibilità ambientale del progetto in esame da svolgersi con il coinvolgimento dei soggetti oggi presenti in Conferenza per la relativa pronuncia di competenza della Giunta Regionale Toscana. Per la pronuncia di compatibilità ambientale la proposta è formulata dai Settori e Agenzie regionali e rappresentata dal RUR.
- in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, sarà assunta - a cura delle Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR - la determinazione conclusiva della Conferenza per il rilascio del PAUR. I soggetti competenti al fine di esprimere la propria posizione in CdS sono indicati nella successiva tabella.

| Titolo abilitativo | Soggetto che rilascia il titolo abilitativo o che esercita specifiche competenze per il rilascio |
|---|---|
| Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex Dlgs 190/24, Dlgs. 387/2003, Dlgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, LR. 39/2005 | Regione Toscana - Settore regionale Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia |
| Pre-requisiti per autorizzazione a costruire (ex DPR. 151/2011, DPR. 380/2001, LR. 65/2014); Verifica di conformità urbanistica di cui al DPR. 380/2001 e LR. 65/2014 e smi; Autorizzazione all'attraversamento e uso strade comunali | Comune di Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano Comune di Sansepolcro (interventi stradali) |
| Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi della Legge 447/1995 e smi; | Comune di Badia Tedalda |

| | |
|---|---|
| Autorizzazione Paesaggistica e Nulla-osta Archeologico | Comune di Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano Comune di Sansepolcro (interventi stradali) |
| | Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo |
| Autorizzazione al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, LR. 39/2000), comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla Legge Forestale Toscana n. 39/2000 | Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana |
| Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904, LR 41/2018, LR. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) con Concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 | Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore |
| Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada | ANAS Autostrade Provincia di Arezzo |
| Eventuale Autorizzazione agli scarichi ex art. 124 Dlgs. 152/2006 | Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientale |
| Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale | Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po, bacino Marecchia Conca |
| Nulla-osta Ispettorato regionale Comunicazioni per le interferenze con le Linee di telecomunicazione | MIMI |
| Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del DPR. 37/1998; VVFF | Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo |
| Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota | Forze Armate |
| Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi | Regione Toscana - Settore Sismica |
| Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile, ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione | ENAC |
| Eventuale Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933 | Regione Toscana - Settore Miniere |
| Parere per le eventuali interferenze con il gasdotto esistente | SNAM |
| Nulla osta per la connessione alla rete elettrica nonché per le interferenze con infrastrutture di competenza | TERNA SpA |
| | E-Distribuzione SpA |
| Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. 504/1995 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
| Parere sicurezza luoghi di lavoro | ASL |
| Parere per interferenze su rete acquedotto | AIT - Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno Nuove Acque Spa |

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la **Valutazione di Incidenza** ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Dlgs. 152/2006 e della D.G.R. 1346/2015 sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS): ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere, ZSC IT5180008 Sasso di Simone ed omonima riserva naturale regionale. La Valutazione di incidenza è di competenza di Regione Toscana - settore VAS VINCA.

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO e AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

Si richiamano integralmente i verbali delle precedenti sedute di Conferenza dei Servizi (CdS) del 10/10/2023, del 24/01/2024, del 15/04/2025 e del 14/05/2025 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in essi richiamati.

Si dà atto che la quarta riunione di Conferenza dei Servizi del 14/05/2025 si è conclusa con la seguente decisione:

“(…) Alla luce delle argomentazioni emerse nell’odierna seduta, la Presidente decide, alle ore 15.00, di sospendere i lavori per poter procedere ad una Conferenza Interna alla sola presenza degli Uffici e Agenzie Regionali per un eventuale aggiornamento delle valutazioni che avevano condotto, nella seduta di

Conferenza interna del 08/04/2025, alla formulazione della posizione unica regionale relativa alla compatibilità ambientale dell'opera, così come agli atti.(...)

Per tutto quanto sopra esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi. Sulla base dei lavori della Conferenza interna sarà fissata - e convocata con le modalità di rito - nuova seduta della Conferenza con gli effettivi componenti della Conferenza di Servizi. Gli SCA, avendo già espresso il proprio contributo, che sarà debitamente tenuto in considerazione per le valutazioni non saranno invitati.”.

Si dà atto che successivamente alla quarta riunione di Conferenza dei Servizi del 14/05/2025:

- in data 14/05/2025 prot. n. 0341498, il Proponente ha depositato presso il Settore VIA, a completamento del proprio intervento in sede di Conferenza di Servizi -riunione del 14/05/2025-, un'integrazione volontaria contenente un elaborato denominato *5.30A_ZVI e ulteriori fotosimulazioni da Toscana, Marche e Emilia-Romagna* ;

- con nota prot. 0346243 del 15/05/2025 è stata convocata per il giorno 27/05/2025 ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ai sensi della L.R. 40/2009, la quinta riunione della Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 per proseguire i lavori sospesi in data 14/05/2025 per le motivazioni sopra riportate;

- in data 20/05/2025 prot. n. 0359866, il Proponente ha depositato presso il Settore VIA:

- un'integrazione volontaria contenente un elaborato *5.31 Addendum – Revisione calcolo di producibilità a seguito di avvio ritardato* (del quale è stata richiesta la non pubblicazione per motivi di segreto industriale) dove viene approfondito l'aspetto della producibilità dell'impianto alla luce dell'eventuale “fermo impianto” per motivi di tutela della fauna come richiesto nell'ambito della VInCA;
- un aggiornamento del Piano particellare e dell'elenco delle ditte coinvolte nel progetto "Badia del Vento". elaborato denominato *BTD-1.14E_Piano particellare di esproprio-elenco ditte* (nome file: 014PPE);
- un nuovo Avviso al Pubblico ai fini dell'Autorizzazione Unica Dlgs. 387/2003 con valore di dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all'esproprio ed eventuale variante urbanistica (nome file: 12Avv_AU).

- in data 14/05/2025 e successivamente in data 20/05/2025 si è svolta la riunione conclusiva della Conferenza Interna ex art. 26 ter della L.R. 40/2009 composta dai Settori e dalle Agenzie regionali, finalizzata alla formazione della posizione unica regionale sulla compatibilità ambientale del progetto;

- in data 23/05/2025, il Settore VIA, ha pubblicato sul sito web della Regione Toscana il verbale della riunione del 14/05/2025 una volta acquisite tutte le firme dei soggetti partecipanti;

- successivamente alla nota di convocazione della seduta di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti ulteriori contributi di:

- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (Prot. n. 0346088 del 15/05/2025);
- Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo (Prot. n. 0359484 del 20/05/2025);
- E- Distribuzione SpA (Prot. n. 0361150 del 20/05/2025);

PARERI, CONTRIBUTI e NOTE PERVENUTI DOPO LA CDS DEL 15/04/2025

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale con nota prot. n. 0346088 del 15/05/2025 conferma i pareri precedenti del 26/05/2022 e del 06/09/2022 in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale;

Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo con nota prot. n. 0359484 del 20/05/2025 riferiscono che “(...) che è intenzione dell'Amministrazione esprimere il parere favorevole di massima, rappresentando che non occorre la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 (già art. 2 – DPR 37/98).”;

E- Distribuzione SpA con nota prot. n. 0361150 del 20/05/2025, ripercorre l'iter di richiesta ed accettazione del preventivo di connessione effettuato dal Proponente per l'impianto in oggetto. Specifica che “ (...) *Per quanto riguarda le opere di rete, ci risulta che sia stato rilasciato il parere di conformità tecnica del progetto in data 20/07/23 e, pertanto, esclusivamente con riferimento a quest'ultima revisione, e-distribuzione esprime il proprio assenso nell'ambito del presente procedimento autorizzativo. La valutazione di cui sopra deve intendersi automaticamente superata e non più valida in presenza di variazioni progettuali, anche a seguito di richieste di modifiche emerse nel corso dell'iter autorizzativo, che non siano state sottoposte alla valutazione della scrivente società per il necessario benessere.(...)*” evidenziando altresì che i termini di validità della soluzione tecnica di connessione (STMG) sono scaduti ed aggiungendo “ (...) *Sulla scorta di quanto innanzi si richiama il Responsabile del procedimento autorizzativo unico e, nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), anche il Responsabile del procedimento di VIA, affinché, qualora ne ricorrano le condizioni, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente verifichino con la scrivente società, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Fatto salvo quanto sopra, si segnala la necessità di distinguere e tener nettamente separate nel provvedimento finale di autorizzazione, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione dall'altra autorizzazione che permette la costruzione delle opere di connessione di e-distribuzione. L'autorizzazione alla costruzione degli impianti dovrà essere rilasciata a favore del soggetto che provvederà alla loro realizzazione, mentre l'autorizzazione all'esercizio dovrà essere emessa a favore di e-distribuzione SpA (Terna o altri gestori di rete in presenza di opere su rete di questi ultimi). Le opere di rete, una volta realizzate, saranno infatti inserite nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di e-distribuzione SpA (Terna o altri gestori di rete in presenza di opere su rete di questi ultimi) e dunque nel provvedimento autorizzativo non dovrà essere inserito per il caso di dismissione dell'impianto di produzione, l'obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi.*”

Con riferimento al parere di cui sopra il Proponente informa che e-distribuzione ha comunicato la conferma della posizione di connessione, sono in corso alcuni perfezionamenti ma la risposta dovrebbe arrivare a breve.

Il rappresentante del settore AUE chiede sia data informazione di quanto sarà comunicato da e-distribuzione al Proponente (nel caso in cui Regione Toscana non sia messa in indirizzo). Chiede ulteriori chiarimenti per la definizione dell'atto autorizzativo.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

La Presidente, in qualità di Rappresentante Unico Regionale, di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della L. 241/1990, ricorda alla Conferenza dei Servizi quanto già espresso nella seduta del 15/04/2025 ovvero la posizione unica regionale che si è formata a seguito degli esiti istruttori nella Conferenza Interna ex art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2019 svoltesi nelle sedute in data 11/04/2024, 04/02/2025 e in data 08/04/2025.

Informa che i lavori della Conferenza Interna, svoltesi in data 14/05/2025 e 20/05/2025, si sono conclusi confermando la posizione già espressa dal RUR e per la proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale relativamente al “*Progetto del Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR) proposto da FERA Srl, nella configurazione progettuale risultante in esito al procedimento valutativo e comprensiva delle integrazioni depositate in data 07/03/2025.* Le motivazioni e le considerazioni sviluppate dai componenti della Conferenza interna sono riportate nel relativo verbale - che viene allegato al presente (Allegato A2). Sono state altresì confermate le condizioni ambientali e l'indicazione di alcune raccomandazioni; ricorda infine che la Conferenza interna aveva ritenuto di individuare la durata della validità della pronuncia di VIA, in anni 6 (=sei) a far data dalla pubblicazione sul BURT, proposta anch'essa confermata.

La Presidente dà, quindi, la parola ai partecipanti per le relative considerazioni sulla proposta di cui sopra.

Il rappresentante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, prende atto delle ulteriori elaborazioni depositate, in particolare osserva che alcune fotosimulazioni sono prevalentemente di interesse del territorio non di competenza.

Chiede alcuni chiarimenti per quanto attiene l'approfondimento planimetrico sul piano particellare d'esproprio, ulteriore documento depositato e pubblicato. In particolare per quanto riguarda l'adeguamento stradale nei comuni interessati. Nell'elaborato sono evidenziate aree di esproprio ed altre soggette a servitù

di passaggio. Chiede quali siano le lavorazioni che interessano le aree soggette a servitù ed in cosa si differenziano da quelle soggette ad esproprio.

Il Proponente, premette che in termini progettuali non è cambiato niente ma sono maggiormente dettagliate e rettificati alcuni refusi.

Gli elementi sono già descritti negli elaborati progettuali. Laddove si parla di servitù sono previste opere temporanee (allargamenti) realizzati con pavimentazione drenante (stabilizzato). Dopo il passaggio dei mezzi di cantiere lo stabilizzato sarà rimosso e le aree rinverdite.

Il rappresentante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, chiede un chiarimento sulla durata delle opere temporanee.

Il Proponente chiarisce che queste sono necessarie nella sola fase di cantiere necessaria per il trasporto delle pale. In generale detta fase ha un tempo di sviluppo di pochi mesi.

Il rappresentante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, chiede quale sia il passaggio successivo per il rilascio delle autorizzazioni di competenza. Osserva che il progetto è definitivo e chiede se occorre un ulteriore sviluppo progettuale esecutivo.

La rappresentante del settore VIA chiarisce quali sono i termini di definizione progettuale richiesti ai sensi dell'art 27 bis del Dlgs. 152/2006 e quali siano gli atti autorizzativi rilasciabili a valle del PAUR.

Il Comune di Sansepolcro, ai fini delle autorizzazioni della modifica della sede stradale di competenza serve un dettaglio progettuale di livello esecutivo da demandare ad una successiva fase.

Il Proponente chiarisce che, come da consuetudine, in forza del titolo autorizzativo chiede la concessione/autorizzazione per l'esecuzione dei lavori con deposito del progetto esecutivo nelle forme e nei modi richieste dall'Ente competente in detta sede sono altresì depositate le fidejussioni richieste.

La rappresentante del settore VIA chiarisce che secondo la norma in Conferenza di Servizi dovrebbero essere rilasciati tutte le autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso tecnicamente rilasciabili, fatta eccezione per le sole autorizzazioni che ragionevolmente non possono essere definite in questa sede per la necessità di passaggi non definibili nell'ambito del procedimento e dettagli strutturali e costruttivi.

Secondo il Proponente, le autorizzazioni da richiedere sul livello "esecutivo" non modificano le caratteristiche del progetto presentato. Le opere a livello geometrico, paesaggistico sono già definite nel progetto attualmente in valutazione della presente Conferenza.

Il Comune di Sansepolcro, per quanto di propria competenza, conferma un assenso sul progetto presentato e condivide quanto dichiarato dal proponente. Ritiene che alla fase successiva sia da rimandare solo la parte relativa ai dettagli costruttivi e di definizione dell'opera negli aspetti di dettaglio.

Il rappresentante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo conferma la posizione sfavorevole per la pronuncia di compatibilità ambientale per le motivazioni legate sostanzialmente a valutazioni di carattere monumentale, oltre che paesaggistiche, ritenendo vi sia contrasto con l'art. 26 comma 2 del Dlgs. 42/2004.

CONCLUSIONE DEI LAVORI

Al termine della discussione, il Settore VIA riassume gli elementi acquisiti ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, in particolare:

i seguenti soggetti coinvolti nel procedimento in qualità di componenti della Conferenza di Servizi, hanno fornito un parere favorevole:

ai fini della compatibilità ambientale:

- Regione Toscana (*posizione unica regionale comprensiva dell'espressione dei settori regionali competenti oltre ai fini della valutazione di impatto ambientale anche ai fini autorizzativi: Tutela della Natura e del Mare (ora VAS e VINCA), Miniere, Autorizzazioni Uniche Ambientali, Sismica, Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, Genio Civile Valdarno superiore, Idrologico e Geologico regionale, Tutela Acqua, territorio e costa, Sistema informativo e Pianificazione del territorio,*

Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, Autorità di gestione FEASR Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) e pesca nelle acque interne, Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale);

- ARPAT;
- Comune di Badia a Tedalda (AR);
- Comune di Pieve Santo Stefano (AR);
- Unione Comuni della Valtiberina toscana;
- Provincia di Arezzo;

ai fini autorizzativi si sono già espressi positivamente:

- Comune di Sansepolcro (AR);
- Comune di Badia a Tedalda (AR);
- Comune di Pieve Santo Stefano (AR);
- Unione Comuni della Valtiberina toscana;
- Provincia di Arezzo;
- Autorità Idrica Toscana;
- IGM;
- Terna;
- ANAS;
- Autostrade per l'Italia Spa
- VV.F;
- SNAM;
- Aeronautica Militare;
- Nuove Acque;
- e-distribuzione.

Ai fini della compatibilità ambientale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo ha fornito un parere sfavorevole.

I seguenti soggetti coinvolti nel procedimento in qualità di SCA e non territorialmente competenti in relazione al progetto, hanno espresso parere sfavorevole al progetto per possibili impatti indotti:

- Regione Emilia Romagna;
- Comune di Casteldelci;
- Provincia di Forlì Cesena;
- Unione dei Comuni Valmarecchia;
- Provincia di Rimini;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena Rimini;
- Regione Marche;
- Comune di Carpegna;
- Comune di Borgo Pace
- Comune di Sestino;
- Parco Interregionale del Sasso di Simone e Simoncello.

Su tutti gli aspetti contestati, i dubbi e le criticità segnalate dai suddetti soggetti nel corso del procedimento, gli uffici e le agenzie regionali hanno effettuato un'approfondita analisi in esito alla quale sono state apportate, a cura del proponente, migliorie rispetto al progetto inizialmente presentato, tali da poter determinare il superamento e/o la mitigazione degli impatti segnalati e/o prevedibili.

Anche tutte le ulteriori argomentazioni emerse nell'ambito dei lavori della quarta riunione di Conferenza di Servizi del 14/05/2025, sono state puntualmente analizzate e valutate nell'ambito della Conferenza Interna del 14-20/05/2025 come dal relativo verbale di cui all'Allegato A2 al presente verbale.

Ai fini della valutazione del progetto e della pesatura della posizione sfavorevole della SABAP competente territorialmente e nuovamente confermata in questa sede, occorre osservare che, nell'area interessata dal progetto insistono altre proposte progettuali di impianti simili ma di maggiori dimensioni (e quindi di impatti più rilevanti). Il progetto in esame è il primo parco eolico che sarebbe approvato su un'area dove sono stati presentati altri progetti di maggiore estensione che rientrano nelle competenze ministeriali. Si ricorda, infatti che nel contesto territoriale in cui ricade il progetto in esame, risultano depositati più progetti; ad oggi i progetti in fase di valutazione sono:

| AG | Potenza | Società | Località | Comune |
|----|---------|----------------------|------------------------|--|
| 7 | 29,40 | FERA | Badia del Vento | Badia Tedalda (AR) |
| 9 | 54 MW | SCS Innovations | La Montagna | Badia Tedalda (AR) |
| 11 | 72,6 MW | Badia Tedalda Eolico | Poggio dei Tre Vescovi | Badia Tedalda (AR) |
| 6 | 30 MW | Fred Olsen | Monte Petralta | Sestino (AR) |
| 6 | 40 MW | RWE | Poggio delle Campane | Sestino (AR) |
| 8 | 50 MW | Fri-El | Poggio delle Campane | Badia Tedalda (AR)- Sestino (AR); |
| 8 | 56 MW | Renewables Italia | La Fonte | Badia Tedalda-Pieve Santo Stefano (AR) |

per un totale di **55 AG** per una potenza di 332 MW.

Le valutazioni dei suddetti progetti, per le dimensioni degli impianti, sono in capo al MASE e le proposte sono sviluppate con un minore dettaglio progettuale non essendo finalizzate all'AUE.

In questo scenario e sulla base di quanto emerso dall'istruttoria svolta, è ragionevole affermare che il presente progetto, per livello di definizione progettuale, valutazione degli impatti, inserimento nel contesto e qualità progettuale finale, è preferibile rispetto agli altri progetti citati; l'approvazione del progetto in esame (**7 AG** per una potenza di 29,4 MW) potrebbe costituire anche un "punto fermo" rispetto agli altri progetti, per la valutazione degli impatti cumulativi, determinando così un effetto "dissuasivo" rispetto al preoccupante fenomeno di "aggressione" del territorio da parte di questa tipologia di impianti, spesso sovradimensionati rispetto al contesto territoriale e insediativo e non progettati in una logica di corretto dialogo fra le varie proposte progettuali.

In conclusione si ritiene che il progetto in esame, così come definito a seguito delle modifiche progettuali introdotte in esito alle valutazioni svolte, rappresenti un giusto compromesso fra le attuali politiche volte a sostenere la transizione verso un'economia finalizzata all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e la sostenibilità del territorio in termini di impatti e ricadute socio-economiche.

Ricordato altresì che Regione Toscana ha recentemente concluso il procedimento di PAUR relativo al un impianto eolico insistente in un territorio limitrofo (*Progetto di del Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori*) formulando, per non superabili criticità sulla VInC legate alla conformazione morfologica del sito di localizzazione del parco, un parere negativo e negando il PAUR, si determina di fatto il superamento delle osservazioni circa un eventuale effetto cumulo fra i due impianti di competenza regionale.

Ritenuto che il progetto in questione rivesta indubbiamente un interesse pubblico, in quanto finalizzato a produrre energia da fonti rinnovabili nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di energia, e che il medesimo abbia raggiunto buon livello di ottimizzazione in termini di producibilità rispetto alle dimensioni di impianto e relativa sostenibilità degli impatti da esso derivanti.

Nello specifico, per quanto alle criticità evidenziate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, e relativo parere sfavorevole, si rimanda alle valutazioni effettuate dal Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio riportate nel verbale della CdS del 15/04/2025 nel paragrafo relativo alla valutazione sulla componente Paesaggio e Beni Culturali e a quanto evidenziato nelle valutazioni contenute nel relativo Allegato A (contenente i Verbali delle 3 Conferenze interne ex art. 26 ter della L.R. 40/2009), in base alle quali è stato motivato il superamento delle criticità evidenziate dalla stessa Soprintendenza. Tali motivazioni sono state confermate anche dopo approfondita analisi e valutazione delle ulteriori osservazioni formulate dalla Soprintendenza, dal Parco Sasso Simone e Simoncello e dagli enti territoriali delle regioni Emilia Romagna e Marche, come riportate nel verbale di Conferenza interna svolta in data 14/05/2025 e 20/05/2025 (allegato A2 al presente verbale).

Rispetto all'impatto indotto sulla componente paesaggio, la Conferenza di Servizi ritiene che la documentazione integrativa prodotta abbia fornito ulteriori interessanti approfondimenti, mediante fotosimulazioni da numerosi punti di vista, anche da siti paesaggisticamente rilevanti seppur esterni al raggio di 3 km.

Le fotosimulazioni effettuate dai punti visivi corrispondenti ai beni tutelati interni al raggio dei 3 km riguardano correttamente i siti tutelati di:

- *Fabbricato (Loc. Montebotolino)* - Distanza: 2,9 km – Visibilità: Invisibile;
- *Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine (Loc. Rofelle)* Distanza: 2,5 km– Visibilità Parziale;
- *Torre di Gattara (Loc. Gattara)* – *Ope legis* Distanza: 1,6 km- Visibilità: Invisibile;
- *Chiesa di Santa Maria della Neve (Loc. Gattara)* Distanza: 1,6 km Visibilità: Invisibile;
- *Chiesa e Canonica di San Biagio (Loc. Schigno)* Distanza 3 km – Visibilità: Invisibile

Dalle fotosimulazioni effettuate e presentate emerge che l'impianto risulta parzialmente visibile solamente da uno di questi beni (Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine (Loc. Rofelle), distante 2.5 km dal parco, mentre dagli altri quattro non risulta visibile, neppure parzialmente.

Per quanto ai siti segnalati dalla Soprintendenza di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini sono stati trattati con relative fotosimulazioni:

- Torre di Bascio, 3.7 km;
- Borgo di Bascio, 4.2 km;
- Casteldelci:
 - Chiesa S. Agata, 6.1 km;
 - Chiesa della Madonna del Piano, 6.0 km;
 - Santa Maria di Sasseto, 4.0 km;
 - San Daniele, 4.9 km;
 - San Martino, 4.2 km;
- Chiesa e canonica di Santa Maria Assunta e opere parrocchiali alle Balze, 6.5 km.

La motivazione ostativa ricorrente in alcuni pareri, costituita dalla mera visibilità del parco da beni o siti di valore paesaggistico, di per sé, non può giustificare né motivare un giudizio negativo: la sola visibilità di un impianto eolico, in assenza di un'effettiva compromissione dei caratteri qualificanti del paesaggio, non costituisce un elemento sufficiente a giustificare un giudizio negativo sull'intervento né impedisce la totale e completa fruizione dei beni culturali e paesaggistici. Nel caso specifico la percezione visiva generata dal parco eolico, pur risultando accertata in alcuni dei casi analizzati e rappresentata nelle fotosimulazioni mediante software specifici, alla luce delle valutazioni tecniche effettuate, delle distanze e delle caratteristiche formali/estetiche degli AG, può essere considerata oggettivamente poco significativa e comunque sostenibile.

In merito alle valutazioni di incidenza, la Conferenza di Servizi ritiene che la valutazione sia basata su approfondita analisi e che l'azione combinata e sinergica delle misure di mitigazione e di compensazione, definite nel corso del processo di Valutazione di Incidenza (Fase II e III) abbia consentito di riportare gli effetti producibili dal progetto sui siti Natura 2000 contermini al di sotto della soglia di significatività. A tali misure, definite nel progetto, si aggiunge il rispetto delle prescrizioni che si ritengono necessarie affinché il progetto possa rafforzare il quadro mitigativo e compensativo, il monitoraggio e l'efficacia delle azioni individuate anche in una logica di ricerca progressiva delle migliori soluzioni attuabili.

VALUTATO, quindi, che per le considerazioni svolte, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato, nonché le raccomandazioni elencate, **assicurino, in ottica di bilanciamento dei vari interessi in esame, la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili.**

Per tutto quanto sopra considerato,

La Conferenza di Servizi, con il parere contrario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, conclude la propria istruttoria con **la proposta di pronuncia positiva di compatibilità ambientale** in conformità all'art. 25 del Dlgs. 152/2006 - come riportata dal RUR nella presente Conferenza di Servizi, relativamente al "*Progetto del Parco eolico denominato "Badia del Vento"* della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicate nei comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano proposto da FERA Srl, nella configurazione progettuale risultante dalle integrazioni depositate in data 07/03/2025, per le motivazioni e le considerazioni riportate nel verbale (e suo allegato A) di Conferenza di Servizi del 15/04/2025 e nel presente verbale (e suo allegato A2) in data odierna, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali sotto riportate.

CONDIZIONI AMBIENTALI

A) Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA):

Il quadro prescrittivo in merito alla Valutazione di Incidenza è definito nelle conclusioni del contributo prot. 02333354 del 08/04/2025 - contenuto nell'Allegato A al verbale della seduta di CdS del 15/04/2025.

Il monitoraggio generale di cui alla tabella A e il monitoraggio finalizzato al calcolo del tasso di rimozione di cui alla tabella B del contributo citato, sono da svolgersi, relativamente alla parte PRE-CANTIERE come indicato nella tabella F/1 sempre del contributo citato, per i cantieri relativi al sito di installazione degli aerogeneratori.

B) Valutazione di Impatto Ambientale:

| N. | Macrofase | Ambito | Oggetto della condizione ambientale | termine per l'avvio della VO | Autorità Competente | Soggetto Avvalso |
|----|------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | ANTE OPERAM | Aspetti ambientali-terre e rocce da scavo | Prima dell'esecuzione degli accertamenti analitici sulle terre oggetto di scavo, dovrà essere presentata ad ARPAT una versione aggiornata del PPUT integrata con i seguenti elementi: - numero e ubicazione dei sondaggi con riferimento agli interventi sia lineari che areali; - definizione del numero di campioni da sottoporre ad analisi; - dettaglio della collocazione a ripristino finale delle terre di scavo eccedenti; - determinazione delle volumetrie dei rifiuti prodotti dallo scavo nei tratti di viabilità asfaltata; - inserimento nel set analitico di del parametro Idrocarburi C>12. | fase precedente l'avvio dei lavori | Settore VIA | ARPAT |
| 2 | ANTE OPERAM | Aspetti progettuali | Dovrà essere aggiornata la valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di costruzione dell'opera, che includa le fasi di posa dell'elettrodotto e di adeguamento della viabilità di accesso. La valutazione, a firma di un tecnico iscritto in ENTECA, dovrà essere finalizzata all'identificazione dei livelli sonori prodotti dalle attività di cantiere, in base ai quali dichiarare il rispetto dei limiti normativi o eventualmente richiedere autorizzazione in deroga, nel rispetto del DPGR n. 2/R/2014. | fase precedente e l'avvio dei lavori | Settore VIA | ARPAT |
| 3 | IN CORSO D'OPERA | Aspetti ambientali-acqua | Nel caso risulti ad uso potabile, si ritiene opportuno che il proponente effettui un monitoraggio della qualità dell'acqua della sorgente 1615 (pH, conducibilità, parametri connessi con la potabilità) con periodicità mensile per un periodo di 6 mesi a far data dall'inizio dei lavori di realizzazione delle fondazioni dell'aerogeneratore AG07. Al termine del periodo di monitoraggio dovrà essere redatta una relazione finale da inviare ad ARPAT contenente gli esiti delle attività condotte e le relative conclusioni. | fase di cantiere | Settore VIA | ARPAT |
| 4 | POST OPERAM | Aspetti ambientali-campo elettromagnetico | Tutta l'area occupata dalla DPA riferita alla sottostazione elettrica dovrà essere recintata nelle zone accessibili dalla popolazione. | fase di messa in esercizio | Settore VIA | ARPAT |
| 5 | POST OPERAM | Aspetti ambientali - rumore | Dovranno essere eseguite fonometrie di collaudo del parco eolico presso i ricettori R1, R2, R3, R4, da condurre nel rispetto del D.M. 01/06/2022, i cui esiti andranno inviati agli organi di competenza; solo a seguito dell'attestazione del rispetto dei limiti acustici vigenti - sia in periodo diurno che notturno - presso R1, R2, R3, R4, il parco eolico potrà entrare in funzione a pieno regime, altrimenti dovrà essere previsto il depotenziamento della pala AG07, come già ipotizzato dal proponente. | fase di messa in esercizio | Settore VIA | ARPAT (R1) ARPAE (R2, R3, R4) |

Le prescrizioni proposte dai vari soggetti - SNAM, Aeronautica Militare, ANAS, Comune Badia Tedalda, Regione ER, Soprintendenza, Settore Forestazione, Genio civile, ecc - saranno trattate nell'ambito della Conferenza di Servizi per la fase autorizzativa.

La Conferenza ritiene di dover **raccomandare al proponente:**

- per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, la documentazione e le caratterizzazioni che saranno eseguite dovranno essere rese disponibili agli Enti di controllo prima dell'avvio dei lavori (comma 5, art. 24 del DPR. 120/2017) e che ai sensi dell'art. 24, comma 5 del DPR. 120/20017 gli esiti delle attività previste dal PPUT dovranno essere trasmessi ad ARPAT prima dell'avvio dei lavori;
- al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli.

La Conferenza ritiene altresì di dover **ricordare al proponente:**

- di assumere, durante i lavori per la posa del cavidotto, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare alterazione dello stato attuale dei luoghi, come peraltro indicato nella relazione geologica;
- di attenersi a quanto previsto agli artt. 55 e 56 del regolamento forestale (dpgr 48/R/2003) per il taglio di singole piante, anche di grosse dimensioni;
- di organizzare i lavori e i cantieri in modo da limitare le interferenze negative sulle attività agricole;
- di garantire, al termine della fase di esercizio dell'impianto la rimozione delle opere e di ogni altro eventuale residuo dal terreno, il corretto smaltimento dei materiali oltre al recupero della fertilità dei suoli.

La Conferenza di Servizi, ritiene che tutti i dubbi e le criticità evidenziate nelle osservazioni presentate dal pubblico (cittadini, e/o associazioni), come analizzate e controdedotte negli allegati B e C allegati al verbale di Conferenza di Servizi del 15/04/2025, siano state superate dal progetto nella configurazione risultante dalle integrazioni depositate in data 07/03/2025 per le motivazioni e le considerazioni riportate nel verbale del 15/04/2025 (e suo allegato A) e nel presente verbale (e suo allegato A2), subordinatamente al rispetto del quadro delle condizioni ambientali.

Ritiene, infine, di non dover più controdedurre ad ulteriori osservazioni che eventualmente dovessero pervenire a questa Autorità competente in merito alle valutazioni ambientali.

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, TITOLI, NULLA-OSTA, ATTI DI ASSENSO RICOMPRESI NEL PAUR

Vista la posizione circa la compatibilità ambientale del progetto rappresentata dal Rappresentante Unico Regionale, Arch. Carla Chiodini e formata nel corso della seduta odierna di Conferenza dei Servizi, i lavori proseguono per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006, procedendo all'acquisizione delle determinazioni da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio dei vari titoli abilitativi ricompresi nel PAUR.

Il Settore VIA ricorda che nel PAUR sono ricompresi i titoli abilitativi / autorizzazioni / nulla osta riportati nella tabella a pag. 2-3 del presente verbale.

Il rappresentante della Provincia di Arezzo precisa che non risultano essere presenti interferenze progettuali con la viabilità provinciale - reparto val tiberina.

Con riferimento a detta tabella, la Conferenza procede a verificare il corretto riscontro con gli atti autorizzativi da rilasciare nel presente procedimento. Dall'esito della verifica, il Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, titolare dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE), comunica quanto segue:

| Titolo abilitativo | Soggetto che rilascia il titolo abilitativo o che esercita specifiche competenze per il rilascio | Fase istruttoria |
|--|--|--|
| Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex Dlgs 190/24, Dlgs. 387/2003, Dlgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, LR. 39/2005 | Regione Toscana - Settore regionale Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia | Autorizzazione da rilasciarsi a chiusura della Conferenza di servizi. In corso nuove pubblicazioni, ai sensi del DPR 327/2001, per alcune piccole rettifiche del piano particellare di esproprio, comunicate dal proponente. |
| Pre-requisiti per autorizzazione a costruire (ex DPR. 151/2011, DPR. 380/2001, LR. 65/2014); Verifica di conformità urbanistica di cui al DPR. 380/2001 e LR. 65/2014 e smi; Autorizzazione all'attraversamento e uso strade comunali | Comune di Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano Comune di Sansepolcro (interventi stradali) | Agli atti della Conferenza: - posizione favorevole con prescrizioni del Comune di Badia Tedalda; - posizione favorevole del Comune di Pieve Santo Stefano. - posizione favorevole con prescrizioni del Comune di Sansepolcro. |
| Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi della Legge 447/1995 e smi; | Comune di Badia Tedalda | Agli atti della Conferenza posizione favorevole con prescrizioni del Comune di Badia Tedalda; |
| Autorizzazione Paesaggistica art. 146 del Dlgs. 42/2004. Nulla-osta Archeologico combinato disposto art. 5 comma 1 lett g) e art. 23 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/2006 - Dlgs. 36/2023 all. I.8, art 1, comma 2 e circolare DG ABAP n. 32/2023. Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico approvate con DPCM 14/02/2022. | Comune di Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano | Agli atti della Conferenza: - posizione favorevole del Comune di Badia Tedalda; - posizione favorevole del Comune di Pieve Santo Stefano |
| | Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo | Agli atti della Conferenza parere favorevole con prescrizioni ai fini del nulla osta archeologico (prot. RT 0472803 del 06/12/2022) |
| Autorizzazione al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, LR. 39/2000), comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla Legge Forestale Toscana n. 39/2000 | Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana | Agli atti della Conferenza posizione favorevole con prescrizioni |
| Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904, LR 41/2018, LR. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) con Concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 | Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore | Agli atti della Conferenza posizione favorevole con prescrizioni |
| Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada Dlgs. 285/92 | ANAS Autostrade | Agli atti della Conferenza: -posizione favorevole con prescrizioni da parte di ANAS -posizione favorevole con prescrizioni da parte di Autostrade SpA |
| Eventuale Autorizzazione agli scarichi ex art. 124 Dlgs. 152/2006 | Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientale | Agli atti della Conferenza è presente la verifica, da parte del Settore competente: non necessaria autorizzazione in oggetto. |

| | | |
|---|--|--|
| Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale ai sensi del PAI vigente | Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po, bacino Marecchia Conca | Secondo la nota prot. reg. 441555 del 17/11/2022) dell'Autorità agli atti della Conferenza, sostituito dalla dichiarazione, presentata dal proponente, di conformità al PAI ai sensi del decreto n. 98/2017 del 31 maggio 2017. |
| Nulla-osta Ispettorato regionale Comunicazioni per le interferenze con le Linee di telecomunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2 , D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii. | MIMIT | Agli atti della Conferenza, nullaosta precedente la modifica della soluzione di connessione. <u>Da aggiornare</u> , eventualmente con dichiarazione sostitutiva del Proponente. |
| Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del DPR. 37/1998; VVFF | Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo | Agli atti della Conferenza, parere favorevole. |
| Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota. ex art 120 RD 1775/1933. | Forze Armate | Agli atti della Conferenza: - nulla osta con prescrizioni dell'Aeronautica Militare - nulla osta della Marina Militare - nulla osta dell'Esercito |
| Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi | Regione Toscana - Settore Sismica | Agli atti della Conferenza, parere che richiama la necessità di successiva autorizzazione sismica da darsi sulla progettazione esecutiva. |
| Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile, ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione. | ENAC | Agli atti della Conferenza, nulla osta con prescrizioni. |
| Eventuale Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933 | Regione Toscana - Settore Miniere | Acquisita verifica di non interferenza tramite dichiarazione sostitutiva presentata dal Proponente. |
| Parere per le eventuali interferenze con il gasdotto esistente ex art 120 RD 1775/1933. | SNAM | Agli atti della Conferenza, parere favorevole con prescrizioni |
| Nulla osta per la connessione alla rete elettrica ex Dlgs 190/2024 e DM 10/09/2010 nonché per le interferenze con infrastrutture di competenza ex art. 120 RD 1775/1933. | TERNA SpA | Agli atti della Conferenza nullaosta precedente la modifica della soluzione di connessione. <u>STMG: non più necessario in quanto assorbito nel nulla osta E-Distribuzione</u> <u>Per le interferenze ex art. 120 RD 1775/1933: non espresso</u> |
| | E-Distribuzione SpA | Agli atti della Conferenza STMG rilasciata. In corso verifica sulla persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG a suo tempo rilasciata. |
| Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. 504/1995 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Ad oggi non pervenuto |

| | | |
|--|--|---|
| Parere sicurezza luoghi di lavoro Dlgs. 81/2008 | ASL | Ad oggi non pervenuto |
| Parere per interferenze su rete acquedotto ex art. 120 RD 1775/1933. | AIT - Conf. Terr. 4 Alto Valdarno Nuove Acque Spa | Agli atti della Conferenza: - parere positivo con prescrizioni di AIT - parere positivo con prescrizioni di Nuove Acque Spa |

La Presidente chiede, quindi, ai soggetti che devono rilasciare le autorizzazioni/concessioni/permessi/o titoli vari, quanto tempo occorre per formare tali autorizzazioni richieste, in modo da programmare in tempo utile la seduta di Conferenza di Servizi. Inoltre, se il Proponente deve provvedere a depositare alcuni documenti ai fini della formazione dei titoli autorizzativi.

Il Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, titolare dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE), considerati i tempi di pubblicazioni sull'albo pretorio dei Comuni interessati e sul BURT, ritiene che siano necessari circa **35 gg** da oggi per il perfezionamento dell'atto autorizzativo (tempi di pubblicazione ai fini del piano particellare di esproprio).

il settore Genio Civile, titolare della concessione demaniale e contestuale autorizzazione idraulica, precisa che gli atti sono già pronti e c'è solo da perfezionare il pagamento dei canoni. Sarà trasmessa a breve nota al proponente per il perfezionamento di quanto necessario.

il Comune di Badia a Tedalda, titolare del Permesso di Costruire e Autorizzazione Paesaggistica, ritiene più che sufficiente il tempo indicato dal Settore competente in materia di autorizzazione energetica.

CONCLUSIONE DEI LAVORI

Per tutto quanto sopra esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad una successiva riunione, che sarà convocata con separata nota a cura del Settore VIA e ad oggi programmata nei giorni dal 03 al 09 luglio 2025 al fine del rilascio del PAUR.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali a conferma delle parti in cui sono stati presenti.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 13.00.

Firenze, 27 maggio 2025

| I partecipanti alla Conferenza | Firma |
|---|-----------------------------|
| Elena Chiasserini (Comune di Badia a Tedalda) | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Antongiulio Barbaro (Arpat) | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Riccardo Guardi (Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia) | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Stefania Vanni (Provincia di Arezzo) | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Federico Salvini (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo) | <i>Firmato cartaceo</i> |
| Massimiliano Baque (Comune di Sansepolcro) | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Piero Paliotta (Settore Genio Civile Valdarno superiore) | <i>Firmato digitalmente</i> |

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
Firmato digitalmente



Regione Toscana

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

CONFERENZA INTERNA
(ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della LR. 40/2009)

Seduta del 14/05/2025 e 20/05/2025

Oggetto: [ID 1904] PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e LR. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto del Parco eolico denominato "Badia del Vento" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente: F.E.R.A Srl

Premessa

Si richiamano integralmente i verbali:

delle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 ai fini del rilascio del PAUR in oggetto, svoltesi nelle date 10/10/2023, 24/01/2024 e 15/04/2025 pubblicati sulla pagina web della Regione Toscana:

<https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri acquisiti per le stesse.

delle precedenti riunioni della Conferenza interna svolti in data 11/04/2024, 04/02/2025 e 08/04/2025 alla sola presenza degli uffici/settori e delle agenzie regionali e convocati ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della LR. 40/2009 al fine di definire la formazione della posizione unica regionale relativa alla compatibilità ambientale dell'opera ed allegati (Allegato A) al verbale della CdS del 14/05/2025;

I lavori dell'ultima riunione della Conferenza interna del 08/04/2025 si sono conclusi con la formazione della posizione regionale ai fini della pronuncia di VIA, nello specifico "...posizione favorevole ai fini della **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente al "Progetto del Parco eolico denominato "Badia del Vento" della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). proposto da F.E.R.A. srl." per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali da riportare in Conferenza di Servizi dove potranno essere confermate, integrate o meglio definite (...)"

Detta posizione è stata espressa dal RUR nel corso dei lavori della CdS del 15/04/2025 e i lavori sono stati sospesi per consentire la partecipazione ai lavori anche del Comune di Carpegna e dell'Ente Parco e per l'esigenza di approfondimenti istruttori manifestata nel corso della seduta da alcuni partecipanti alla Conferenza.

Con nota prot. n.prot. 0280390 del 29/04/2025 è stata convocata per il 14/05/2025 alle ore 10:00, in modalità videoconferenza, la quarta riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 ai fini del rilascio del PAUR in oggetto.

I lavori della CdS si sono regolarmente svolti dalle ore 10.00 alle ore 15.00, come documentato nel relativo verbale. Nel corso dei lavori:

- sono stati esaminati i pareri trasmessi successivamente alla convocazione della 4° CdS da parte di:
 - Comune di Sestino (Prot. n. 0274715 del 28/04/2025);
 - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (Prot. n. 0277030 del 28/04/2025);

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo (Prot. n. 0296887 del 05/05/2025);
- Autorità Idrica Toscana (Prot. n. 0319983 del 08/05/2025);
- Provincia di Rimini (Prot. n. 0334447 del 13/05/2025);
- Provincia di Forlì Cesena (Prot. 0334410 del 13/05/2025);
- Comune di Carpegna (Prot. 0339054 del 14/05/2025);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini (Prot. n. 0339053 del 14/05/2025);
- Regione Emilia- Romagna (Prot. n. 0338989 del 14/05/2025);
- Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello (prot. 0339357 del 14/05/2025).

La Presidente ha quindi sospeso i lavori della Conferenza di Servizi per riunire, ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della LR. 40/2009, i soli uffici/settori e le agenzie regionali al fine di riconsiderare la Posizione unica regionale relativa alla compatibilità ambientale dell'opera già espressa nella riunione di Conferenza interna del 08/04/2025, alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi.

Ciò premesso, la presente riunione di Conferenza interna, avente luogo in data 14/05/2025 in modalità di videoconferenza, è aperta alle ore 15.45 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che la presiede in qualità di RUR, verificando la validità delle presenze con i seguenti risultati:

| Soggetto | Rappresentante | Funzione |
|---|---------------------|--------------|
| ARPAT - Settore "VIA/VAS" | Antongiulio Barbaro | Responsabile |
| Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia | Riccardo Guardi | Delegato |
| Settore VAS e VINCA | Domenico Scrascia | Responsabile |
| Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio | Domenico Scrascia | Responsabile |
| Settore Genio Civile Valdarno superiore | Piero Paliotta | Delegato |

sono altresì presenti i funzionari regionali:

- Alessio Nenti, Marta Magi, Ginevra Gambineri per il Settore VIA;
- Marianna Zenone, Settore Genio Civile Valdarno Superiore.

La Responsabile del settore VIA ricorda che scopo della presente riunione è l'analisi degli ulteriori pareri espressi in CdS in data odierna per l'**eventuale revisione o conferma della posizione unica regionale in ordine alla compatibilità ambientale del progetto già formata in data 08/04/2025 e da nuovamente esprimere nell'ambito della prossima seduta della Conferenza di servizi decisoria** indetta ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs. 152/06.

La Conferenza procede ad esaminare gli ulteriori pareri contributi e interventi come in premessa elencati. Vista la corposità del lavoro da svolgere alle ore 17.00, anche al fine degli approfondimenti istruttori di competenza specifica dei componenti, i presenti aggiornano i lavori per il giorno 20/05/2025 alle ore 15:00.

Il giorno 20/05/2025 alle ore 15.00 sono presenti:

| Soggetto | Rappresentante | Funzione |
|---|---------------------|--------------|
| ARPAT - Settore "VIA/VAS" | Antongiulio Barbaro | Responsabile |
| Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia | Riccardo Guardi | Delegato |
| Settore VAS e VINCA | Domenico Scrascia | Responsabile |
| Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio | Domenico Scrascia | Responsabile |
| Settore Genio Civile Valdarno superiore | Piero Paliotta | Delegato |

sono altresì presenti i funzionari regionali:

- Alessio Nenti, Marta Magi, Ginevra Gambineri per il Settore VIA;
- Marianna Zenone, Settore Genio Civile Valdarno Superiore.
- Manuela Germani, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.
- Elena Poli, Settore Vas-Vinca.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL PROPONENTE DOPO LA CDS del 14/05/2025

Il Proponente, a completamento del proprio intervento in sede di Conferenza di Servizi -riunione del 14/05/2025-, ha inviato una integrazione volontaria acquisita con Prot. 0341498 del 14/05/2025 contenente un elaborato denominato **5.30A_ZVI e ulteriori fotosimulazioni da Toscana, Marche e Emilia-Romagna** con il quale vengono individuati ulteriori 13 punti di osservazione situati nei comuni di Sestino (AR), Carpegna (PU), Borgo Pace (PU), Pennabilli (RN).

Nel documento per ogni punto scelto sono state elaborate sei schede/mappe:

- 1) mappa satellitare di inquadramento del punto;
- 2) mappa relativa all'AIP di inquadramento del punto;
- 3) foto dello stato di fatto;
- 4) modello con griglia 3d del territorio con rappresentazione in scala delle pale eoliche in progetto;
- 5) sovrapposizione tra la foto dello stato di fatto e il modello con griglia 3d del territorio con rappresentazione in scala delle pale eoliche in progetto griglia 3d con pale eoliche;
- 6) stato di progetto.

Il Proponente, in data 20/05/2025 con protocollo regionale n. 0359866, ha trasmesso un documento denominato *5.31 Addendum – Revisione calcolo di producibilità a seguito di avvio ritardato* (del quale è stata richiesta la non pubblicazione per motivi di segreto industriale) dove viene approfondito l'aspetto della producibilità dell'impianto alla luce dell'eventuale "fermo impianto" per motivi di tutela della fauna come richiesto nell'ambito della VInCA (...) *Lo scopo di questo documento è quello di valutare le maggiori perdite di produzione e di ore di funzionamento, in seguito alla richiesta specifica di ritardare l'avvio delle turbine, rispetto ai 3 m/s previsti dal costruttore, ad una soglia di ventosità pari a 5 m/s, nel periodo dal 1 aprile fino al 30 settembre e dal tramonto all'alba.*

Nel documento il Proponente, grazie alla disponibilità di dati anemometrici puntuali misurati in sito, nei pressi dell'aerogeneratore AG05, ha differenziato il comportamento della risorsa eolica, tra i periodi di normale funzionamento previsto e quelli a regime ridotto, ed ha quindi rappresentato le valutazioni delle minori produzioni per ogni turbina di progetto.

(...) Il risultato dell'interpolazione ha evidenziato una perdita di ore operative di poco inferiore al 5%. Tale esito è stato confermato anche da un'analisi supplementare basata sull'assegnazione dinamica del ritardo d'avvio a ciascun intervallo di 10 minuti, in funzione di giorno e ora.

In quest'ultima analisi, i dati della stazione anemometrica — opportunamente scalati per ogni aerogeneratore secondo il gradiente risultante dalla modellazione — sono stati utilizzati per stimare il calo di ore operative effettive dovuto al ritardo di avvio nei periodi prescritti. Anche in questo caso, la riduzione di ore stimata è risultata compresa tra il 4% e il 5%.

Il Proponente, in data 20/05/2025 con protocollo regionale n. 0359866, ha inoltre trasmesso un aggiornamento del Piano particellare e dell'elenco delle ditte coinvolte nel progetto "Badia del Vento". Pertanto, ha depositato i seguenti elaborati:

- BTD-1.14E_Piano particellare di esproprio-elenco ditte (nome file: 014PPE)
- un nuovo Avviso al Pubblico ai fini dell'Autorizzazione Unica Dlgs. 387/2003 con valore di dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all'esproprio. (nome file: 12Avv_AU).

Tale documentazione verrà pubblicata nell'ambito del procedimento finalizzato alla procedura di esproprio per pubblica utilità a cura del settore AuE e del settore VIA ciascuno per le proprie competenze e ruoli.

I componenti della Conferenza interna, esaminata suddetta documentazione e analizzati e considerati gli ulteriori pareri e contributi acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, svolgono quindi le seguenti considerazioni.

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE ALLE VALUTAZIONI

In generale gli ulteriori pareri e contributi acquisiti sono finalizzati a ribadire le valutazioni di opposizione alla realizzazione dell'impianto già espresse da alcuni dei soggetti che hanno partecipato ai lavori della conferenza invitati in qualità di SCA, portando ad argomentazione molti elementi di analisi giuridica e procedimentale -unitamente a riflessioni di carattere più squisitamente politico-, ma non forniscono elementi di particolare novità riferibili alle valutazioni tecniche già espresse. Ciò premesso, e considerato che gli aspetti politico/programmatici saranno comunque sottoposti all'attenzione della Giunta quale organo competente alla loro trattazione, la Conferenza interna passa ad esaminare nel dettaglio le argomentazioni

fornite.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Componente Flora, Fauna, Vegetazione ed Ecosistemi

| Elementi delle osservazioni dell'Ente Parco Sasso di Simone e Simoncello e della Regione Emilia Romagna portati alla CdS del 14/05/2025 | Considerazioni e valutazioni della Conferenza interna |
|---|--|
| <p><i>“Gli impatti dell’opera, oltre agli effetti probabili, sono anche aggravati dagli effetti congiunti prodotti da altri (almeno, considerando quindi solo i più prossimi) n° 5 progetti presentati a tutt’oggi all’Ente Parco e sotto elencati, in fase di approvazione, i quali devono comunque essere considerati nell’ambito conclusivo autorizzativo della procedura di Valutazione di incidenza, di qualsiasi livello. Si osserva, infatti, che la compresenza nella stessa area di più impianti eolici, produce importanti impatti cumulativi, in quanto generano un “effetto barriera” che può compromettere la tutela sia dell’avifauna che della chiroterofauna presente. I generatori, infatti, risultano essere disposti lungo i principali crinali prossimi alle aree protette (tra cui l’area della Riserva Naturale del Sasso di Simone, e l’area a confine con il Parco Interregionale), soprattutto nel caso della sequenza degli impianti denominati “Monte Petralta”, “Poggio delle Campane”, “Sestino”, “Badia Wind”, “Poggio Tre Vescovi”, e all’impianto in parola “Badia del Vento”.</i></p> <p>Ente Parco Naturale Sasso di Simone e Simoncello</p> | <p>Vengono richiamati progetti “in fase di approvazione” nell’area di riferimento del progetto in esame. Tuttavia i progetti elencati non risultano in approvazione/autorizzazione ma sono tutti in “fase di valutazione” (VIA) presso il MASE.</p> <p>Gli impatti cumulativi sono da valutarsi in riferimento a quei progetti che, superata positivamente la fase valutativa, entrano nella successiva fase autorizzativa fornendo quindi un certo margine di certezza sugli elementi costitutivi e sulla loro fattibilità.</p> <p>Si sottolinea che al momento della presentazione dell’istanza per il progetto in esame non erano stati presentati altri progetti a carattere regionale/nazionale.</p> <p>In ultimo si evidenzia che il progetto di Badia del Vento, qualora autorizzato, costituirebbe il <u>primo riferimento impiantistico nei confronti del quale tutti gli altri dovrebbero valutare gli effetti cumulativi</u> sia in riferimento alla localizzazione e disposizione degli aerogeneratori che in riferimento alle possibili interferenze con le aree di compensazione individuate.</p> |
| <p><i>“Rispetto alle misure di mitigazione per l’avifauna si evidenzia che i sistemi anticollisione proposti (nrbird WTG, BPS, BMS, DTBird e Identiflight), che utilizzano telecamere e sensori per monitorare costantemente l’area, non risultano essere validati da nessun ente terzo in Italia e pertanto la loro efficacia non è oggettivamente provata.”</i></p> <p><i>“Non viene poi descritto come gli aerogeneratori possano essere rallentati o fermati in tempi rapidissimi, tenendo conto che un rapace può volare a 80-100 km/ora e che le pale hanno una notevole inerzia a causa delle loro rilevanti dimensioni”</i></p> <p>Ente Parco Naturale Sasso di Simone e Simoncello</p> | <p>La misura di mitigazione proposta consiste in un sistema di telecamere integrate a un software di Intelligenza Artificiale in grado di individuare le specie target (tutti i rapaci riscontrati nel monitoraggio, come da specifica prescrizione di Regione Toscana) per le quali attivare i sistemi di dissuasione/rallentamento/spegnimento, agganciato ad un monitoraggio che ne garantisca l’efficacia. Analogamente il sistema entrerebbe in funzione per stormi di uccelli in spostamento sopra l’impianto, per salvaguardare i gruppi in migrazione di qualsiasi specie. In tal modo l’attivazione del sistema di spegnimento entrerebbe in funzione solo in determinate situazioni.</p> <p>La specifica tecnologia del sistema di protection bird proposto non è al momento stata definita in virtù dell’evoluzione tecnologica rapida di questi sistemi che si basano sull’utilizzo dell’IA; quello che è stato richiesto nel quadro prescrittivo è la garanzia che tale sistema abbia comunque, indipendentemente dal modello e dal produttore, le caratteristiche che consentano di garantire le performance tecniche di funzionamento e di rilevamento dichiarate nello studio di incidenza come anche implementate dalla prescrizione n.7 del parere di VINCA. Il sistema scelto dovrà essere validato da un gruppo scientifico di supporto specificatamente prescritto <i>“Vista la natura delle misure di mitigazione e compensazione, si ritiene necessario che la scelta del gruppo scientifico di monitoraggio ricada su organismi pubblici di ricerca, a garanzia della terzietà dell’azione, delle sue valutazioni e della eventuale necessità di perfezionamento dei sistemi individuati a mitigazione</i></p> |

| | |
|---|--|
| | <p><i>degli impatti.”</i></p> <p>Le caratteristiche di funzionamento standard del sistema di protection bird sono state valutate anche in relazione all'inerzia di spegnimento delle pale considerando la velocità di volo planato di un'aquila e non la velocità di picco. In bibliografia infatti vari autori sono concordi nell'affermare che la presenza di impianti eolici può generare l'allontanamento delle specie più sensibili, fra cui i rapaci (G.Londi, T.Campedelli, S.Cutini, G.Tellini Florenzano Stima dell'impatto cumulativo di una serie di impianti eolici: un caso di studio nella Toscana centrale; Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale – Commissione Europea, 2020; Dream: Studi propedeutici alla realizzazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Arezzo, 2015); ciò determina un effetto indiretto di sottrazione di habitat di alimentazione e di spostamento di tali specie, probabilmente già innescato fin dall'avvio delle attività di cantiere per la realizzazione del parco eolico. Il sistema proposto di arresto delle pale eoliche prende a riferimento la velocità di volo planato di alcuni rapaci come parametro di riferimento per settare il sistema di dissuasione e blocco delle pale eoliche; verosimilmente, per le specie considerate tra cui l'aquila, l'area del progetto sia in fase di cantiere che post operam perderà idoneità per l'attività di alimentazione durante la quale le velocità e le modalità di volo diventano invece sensibilmente più elevate raggiungendo la c.d. velocità di picco.</p> <p>Per le tematiche di cui sopra si richiamano inoltre alcune specifiche prescrizioni impartite nel parere di VINCA (Fase III):</p> <ul style="list-style-type: none"> - prescrizioni generali: 1, 2, 3, 4 e 5 - prescrizioni avifauna: 1 (estensione del target), 2 (rilevazione uccelli in migrazione), 3 e 4 (monitoraggio efficacia e funzionamento), 5 (migliore definizione della soglia critica ai fini dell'attivazione a step delle misure correttive), 6 e 7 (caratteristiche minime dello SCADA e migliore tecnologia). |
| <p><i>“Quali misure di compensazione vengono proposti interventi di recupero e creazione di aree aperte sul crinale appenninico per una superficie pari a 45 ha. Si ritengono tali proposte poco dettagliate e di difficile attuazione tenuto conto dell'incertezza circa la quantificazione delle aree boscate da tagliare, degli effetti di tali interventi rispetto al vincolo idrogeologico e alla disciplina relativa alla trasformazione del bosco, della disponibilità delle aree e delle modalità che si intendono applicare al fine di mantenere nel tempo tali superfici aperte (cespuglieti, praterie e prati falciati)”.</i></p> <p>Ente Parco Naturale Sasso di Simone e Simoncello</p> | <p>Le aree individuate quali compensazioni degli effetti indiretti sono aree già aperte ma in evoluzione verso forme più chiuse arbustate a causa dell'abbandono del pascolo, su tali superfici si interviene con decespugliamenti e con il mantenimento di praterie nel tempo; nelle proposte non è prevista la trasformazione di bosco.</p> <p>Le misure di compensazione proposte e valutate non sono da intendersi <i>“per il territorio della RT”</i> ma sono solo e specificatamente collegabili alle incidenze non mitigabili connesse agli impatti indiretti (sottrazione di habitat e perturbazione di aree di spostamento di specie) che evidentemente interessano tutte le specie rilevate nel sito di progetto indipendentemente da quale sito di area vasta siano provenienti. La misura compensativa dovrebbe essere funzionale anche a compensare la perturbazione di specie in spostamento/migrazione, offrendo corridoi alternativi all'area del parco eolico, in un'area ad est rispetto alla localizzazione del parco eolico stesso, costituita da più</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>aree aperte contigue di estensione elevata</p> <p>La localizzazione (punto 5 delle considerazioni istruttorie del parere) è stata fatta e valutata nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida nazionali del 2019 e quindi secondo criteri di ottimizzazione nella scelta delle aree quali: estensione, quota, propensione delle aree alla chiusura e all'abbandono del prato/pascolo, vicinanza ai siti N2K di area vasta ma non troppo lontano dal sito di impianto ai fini di svolgere le medesime funzioni delle aree sottratte.</p> <p>L'effetto atteso dalle misure di compensazione è relativo al contesto di riferimento ed è equiparabile alle possibili funzioni che le aree sottratte dal futuro impianto, svolgono attualmente nel comprensorio circostante.</p> <p>In generale le misure di mitigazione e compensazione hanno valenza sull'area vasta per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le misure di mitigazione sono volte a prevenire/ridurre impatti potenziali diretti sulle specie provenienti da qualsiasi direzione, quindi anche dai settori delle regioni confinanti; - le aree di compensazione degli effetti indiretti non mitigabili, sono state valutate per costituire aree di alimentazione e spostamento di specie di uccelli e chiroterri, potenzialmente alternative all'area di progetto; tali aree sono state rinvenute, a valle di un processo di selezione, prioritariamente in un gruppo accorpato a est dell'impianto. Anche in questo caso si ritengono funzionali al transito ed all'alimentazione di specie che si spostano in area vasta. <p>In relazione alla tematica riportata nell'osservazione occorre richiamare le prescrizioni fornite con il parere di VINCA: Gruppo E prescrizioni 1 e 3 e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di compensazione (Tabella D).</p> |
| <p><i>“Per ridurre i potenziali rischi di impatti diretti dei chiroterri con le pale eoliche, la Società ha proposto di realizzare delle recinzioni attorno alle piazzole di installazione delle turbine per limitare nelle vicinanze degli aerogeneratori l'accesso al pascolo, pratica che secondo il proponente comporterebbe un aumento della presenza di insetti, attrattivi per i chiroterri. Tale misura di compensazione non sembra essere supportata da alcuno studio scientifico, e quindi non è dimostrabile la reale efficacia”.</i></p> <p>Ente Parco Naturale Sasso di Simone e Simoncello</p> | <p>Tale misura di mitigazione (e non di compensazione) è suggerita nelle Linee Guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici prodotte dalla Regione Toscana (2012). Si evidenzia che le Linee Guida regionali sono menzionate nello studio di incidenza del PNIEC quale riferimento per la progettazione degli impianti con riferimento all'individuazione delle misure di mitigazione.</p> |
| <p><i>“Inoltre, se realmente efficaci [misura di mitigazione protection bird - SCADA], tali sistemi comporterebbero una significativa riduzione del numero di ore di funzionamento dell'impianto, infatti, la diffusa presenza di esemplari di uccelli (non solo rapaci) di medie e grandi dimensioni nell'area del</i></p> | <p>Per l'argomento si rimanda alla lettura di quanto riportato a pag. 17 del presente verbale in merito a tale argomento (producibilità dell'impianto in relazione alle limitazioni di funzionamento).</p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>progetto determinerebbe uno stato prolungato di allerta del sistema e quindi di rallentamento o fermo degli aerogeneratori.”</i></p> <p>Ente Parco Naturale Sasso di Simone e Simoncello</p> <p><i>“Non sono stati adeguatamente valutati gli effetti ambientali negativi in rapporto al limitato beneficio energetico conseguente alle limitazioni di funzionamento dell’impianto dovute alle misure di mitigazione prescritte”</i></p> <p>Regione Emilia Romagna</p> | |
| <p><i>“Si segnala inoltre che la ZSC IT4080008-Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia, di cui l’Ente gestore è la Regione Emilia-Romagna, in diversi elaborati è stata erroneamente indicata a distanza di 5,5 km dall’impianto, mentre a seguito delle integrazioni e approfondimenti, si è verificato che almeno due aerogeneratori distano 4,6-4,8 km da tale ZSC. Considerato che con DGR n. 1227/2024 la Regione Emilia-Romagna ha approvato le “Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000” che prevedono che “In caso di progetti di impianti eolici da realizzarsi in una fascia di 5 km dai siti Natura 2000, è obbligatorio effettuare le valutazioni di incidenza attenendosi, in particolare per i Chiroterri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d’Europa con la risoluzione 5.6 “Wind Turbines and Bat Populations” del 2006”, almeno per tali due aerogeneratori appare a maggior ragione necessaria l’estensione della VINCA o comunque un’espressione della Valutazione di incidenza (Vinca) dell’Ente gestore del sito. Le misure di mitigazione, di conseguenza, non considerano tutti gli effetti previsti e non possono essere considerate adeguate.”</i></p> <p>Regione Emilia Romagna</p> | <p>Premesso che la Valutazione di Incidenza (Fase II) ha avuto esito negativo in primis si evidenzia che la DGR 1227/2024 citata dalla Regione Emilia Romagna è successiva allo Studio di Incidenza del 2023 e non è mai stata segnalata prima di ora nel procedimento di VIA/PAUR per il progetto in esame; la presentazione dell’istanza per il progetto di Badia del Vento è inoltre antecedente all’emanazione della DGR richiamata dalla Regione Emilia Romagna.</p> <p>In secondo luogo si mette in evidenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono state assunte, quale riferimento tecnico e metodologico per le istruttorie riguardanti tutti i progetti di parchi eolici, le “Linee Guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici prodotte dalla Regione Toscana (2012)”. In presenza di diversi lavori di orientamento per i monitoraggi connessi ai progetti di impianti eolici, la scelta è ricaduta su tale documento che appare specificamente mirato alle realtà regionali e comprende un allegato dettagliato che indica le modalità di svolgimento delle verifiche e dei monitoraggi sul campo e di restituzione dei risultati. Si evidenzia che le Linee Guida regionali sono menzionate nello studio di incidenza del PNIEC quale riferimento per la progettazione degli impianti con riferimento all’individuazione delle misure di mitigazione. – per i chiroterri si è assunto anche il documento “Linee guida per la valutazione dell’impatto degli impianti eolici sui chiroterri, a cura di: F. Roscioni, M. Spada, 2014”. <p>Dal combinato disposto dei due documenti, per ciò che riguarda i chiroterri, in fase istruttoria sono state analizzate le sensibilità specie-specifiche dei chiroterri riscontrati, con focus particolare per le specie del genere Nyctalus, che volano ad altezze elevate e sono specie migratrici che compiono ampi spostamenti anche per il foraggiamento.</p> <p>I documenti presi a riferimento nell’istruttoria sono inoltre sicuramente più recenti (2012 e 2014) e più orientati alla realtà regionale–appenninica rispetto alla Risoluzione del Consiglio d’Europa 5.6 “Wind Turbines and Bat Populations 2006.</p> <p>I monitoraggi dei chiroterri, in base alle Linee Guida</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>regionali, sono stati effettuati col bat-detector per ogni stazione ad aprile, a giugno e a settembre; i periodi migratori dei chiroteri individuati nel lavoro di Roscioni e Spada sono i seguenti: il periodo in cui si riscontra la maggior parte della mortalità (90% in Nord Europa) è compreso tra fine luglio ed ottobre, in concomitanza con il periodo delle migrazioni autunnali. Il periodo indicato dalle Linee Guida regionali copre verosimilmente anche la migrazione autunnale, considerando la collocazione del campo eolico ad una quota di circa 1000 m slm: verosimilmente ad ottobre l'attività dei chiroteri diminuisce e si arresta per le basse temperature presenti nelle aree montane.</p> <p>Le misure di mitigazione previste nella Fase III del procedimento prevedono il curtailment a 5 m/sec da aprile a settembre, coprendo quindi il periodo di maggiore attività di tale taxon, compresa verosimilmente la fase migratoria; a tale misura è associato un monitoraggio stringente da parte di un organismo indipendente che può portare ad incrementare le misure di mitigazione, in base agli esiti del monitoraggio stesso, aumentando la velocità di attivazione dell'impianto a 7 m/sec (anche per specifiche turbine) e/o adottando sistemi ulteriori come il Dibat.</p> <p>In relazione alla tematica riportata nell'osservazione si segnalano le seguenti prescrizioni: Gruppo D da 1 a 5 e i monitoraggi di cui alle Tabelle A, B, C, E.</p> |
| <p><i>“è necessaria l'integrazione della valutazione di incidenza all'area vasta, e in specifico al sito ZSC IT4080008 “Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia” e al sito IT4090006 “Versanti occidentali e orientali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio”.</i></p> <p>Regione Emilia Romagna</p> | <p>Premesso che la Valutazione di Incidenza (Fase II) si è chiusa negativamente si evidenzia che nello Studio di Incidenza del dicembre 2023 sono state analizzate le caratteristiche dei siti natura 2000 di area vasta, per l'avifauna è stata effettuata una verifica della presenza delle specie contattate nel sito di progetto con le specie dei Siti riportate nei diversi formulari e sono state prese in considerazione le misure di conservazione dei siti Natura 2000 di area vasta compresi IT4090006 e IT4080008 ed è stata fatta una disamina di tutte le misure di conservazione indicandone il rispetto. In questa ed in altre versioni successive dello S.I. sono state considerate le distanze relative da tutti i Siti Natura 2000 di area vasta (marzo 2024). Seppure in modo non puntuale lo Studio ha esteso le considerazioni all'intero comprensorio di area vasta attorno all'impianto.</p> <p>Sull'insieme di tali documenti presentati non sono state prodotte specifiche richieste da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.</p> <p>Le specie intercettate dal monitoraggio sono verosimilmente presenti nell'area vasta: nell'istruttoria sono state effettuate valutazioni sui taxa animali ed in particolare su uccelli e chiroteri considerando l'area vasta di distribuzione delle specie e gli spostamenti fra i diversi Siti Natura 2000, anche extraregionali: la localizzazione dell'impianto è baricentrica rispetto ad un sistema di Aree Tutate e l'impianto può interferire sulle direttrici di distribuzione, dispersione e migrazione anche locale, con riflessi possibili sulle</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>popolazioni nei Siti Natura 2000 e sulla loro integrità. Le misure di mitigazione sono finalizzate ad attenuare in particolare criticità per impatto diretto, quelle di compensazione ad offrire ambienti idonei alternativi per le criticità non superabili (sottrazione di habitat, corridoi di spostamento).</p> |
| <p><i>“(…) non possa essere considerata verificata la condizione di sussistenza di motivi “imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica” per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, facendo riferimento solo a normative generali sulle fonti di energia rinnovabile, senza alcun specifico riferimento alla imperativa necessità dell’impianto in oggetto”.</i></p> <p>Regione Emilia Romagna</p> | <p>Vedi intervento del rappresentante del Settore regionale Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, pag. 11-12 dell’allegato A (verbale Conferenza interna del 11/04/2024) al verbale della Conferenza di Servizi del 15/04/2025, che ricorda quanto riportato all’art. 3 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2577.</p> <p>Vedi altresì quanto riportato a pag 22 del presente verbale in riscontro a quanto osservato dal Comune di Casteldelci, in merito al Regolamento UE 2022/2577.</p> <p>Vedi anche quanto previsto dalla direttiva 2023/2413/UE e dal Dlgs. 190/2024.</p> |
| <p><i>“L’analisi delle alternative possibili appare assolutamente carente in quanto vengono analizzati solamente ipotesi progettuali nel Comune di Badia Tedalda”.</i></p> <p>Regione Emilia Romagna</p> | <p>L’analisi ha preso in esame ragionevoli alternative: benchè, nell’area vasta, vi siano altri potenziali siti idonei all’installazione di un impianto eolico della potenza di progetto, tali aree presentano potenziali impatti superiori sui siti della Rete Natura 2000 più prossimi, compresi i siti extraregionali. L’area di riferimento per l’individuazione delle alternative è stata ricercata in modo da mantenere le alternative ad una distanza analoga a quella di Badia del Vento al fine di rendere tali alternative plausibili nell’area appenninica di riferimento.</p> |
| <p><i>“Le misure di compensazione appaiono inadeguate perché non considerano l’area vasta, ma solo territori della regione Toscana, e non sono quindi sufficienti per mantenere e ripristinare le popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente e per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000”</i></p> <p><i>“Le aree di compensazione di cui alle lettere “D”, “E”, “H”, “J” e “P” presenti in territorio toscano, non prevedendo misure nel territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto non viene garantita la coerenza globale della Rete Natura 2000, requisito indispensabile per attivare la procedura in deroga.”</i></p> <p>Regione Emilia Romagna</p> | <p>Le misure di compensazione proposte e valutate non sono da intendersi <i>“per il territorio della Regione Toscana”</i> ma sono solo e specificatamente collegabili alle incidenze non mitigabili connesse agli impatti indiretti (sottrazione di habitat e perturbazione di aree di spostamento di specie) che evidentemente interessano tutte le specie rilevate nel sito di progetto indipendentemente da quale sito protetto di area vasta siano provenienti. In tal senso la misura compensativa ha valore per tutte le zone tutelate per le quali il progetto di Badia del Vento ha una localizzazione baricentrica.</p> <p>La misura compensativa è inoltre valutata funzionale anche alla perturbazione di specie in spostamento/migrazione, offrendo corridoi alternativi all’area del parco eolico, in un’area ad est rispetto alla localizzazione del parco eolico stesso, costituita da più aree aperte contigue di estensione elevata.</p> <p>Si veda inoltre quanto già controdedotto alle osservazioni dell’Ente Parco Naturale Sasso di Simone e Simoncello in relazione alla individuazione delle misure di compensazione.</p> |
| <p><i>“Si segnala infine che nel livello III di VINCA, prima di approvare l’esito finale comprensivo di mitigazioni e compensazioni, è necessario provvedere al suo invio al Ministero dell’Ambiente, che deve esprimersi in merito. Si ritiene pertanto che il PAUR non possa essere concluso prima del pronunciamento del Ministero.”</i></p> | <p>Non è previsto un pronunciamento del MASE a cui sarà trasmesso comunque il formulario e la documentazione richiesta come indicato dalle Linee Guida Nazionali ai fini della notifica alla Commissione UE. Tale passaggio potrà essere condotto solo alla chiusura del procedimento valutativo che, nel caso in esame, corrisponde alla chiusura del PAUR.</p> |

Si rileva dunque che gli argomenti contenuti nei pareri sono già stati ampiamente ed approfonditamente trattati nel corso del procedimento; l'istruttoria che ha condotto all'espressione della VINCA negativa (Fase II) e la successiva istruttoria di Fase III hanno analizzato e valutato le misure di mitigazione e compensazione proposte ritenendole, unitamente ad uno stringente quadro prescrittivo riguardante anche un articolato sistema di monitoraggio, idonee in relazione all'ambito territoriale di incidenza del progetto. I contributi dell'Ente Parco e della Regione Emilia Romagna nulla portano quindi in termini aggiuntivi rispetto a quanto già considerato e valutato.

Alla luce di quanto sopra il Settore regionale VAS e VINCA, in qualità di autorità competente alla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art.88 della LR. 30/2015, conferma gli esiti già espressi nella riunione del 08/04/2025 e le prescrizioni impartite, con particolare riferimento alla valutazione delle possibili incidenze sui Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e delle relative condizioni per la mitigazione e compensazione degli impatti generati e la Conferenza interna ne prende atto.

In merito alla Componente Paesaggio occorre ricordare che l'istruttoria regionale non ha rilevato elementi di contrasto del progetto in esame con i contenuti del PIT-PPR della Toscana anche a seguito delle modifiche progettuali apportate in risposta alle osservazioni effettuate nei diversi contributi espressi nel merito.

I presenti rilevano che il parere della Soprintendenza per le Province Siena, Grosseto, Arezzo riporta elementi di analisi giuridica a supporto di una posizione di chiara opposizione alla realizzazione dell'impianto, ma fornisce deboli elementi tecnici su cui basare una valutazione negativa degli impatti sulla componente in esame. Vengono comunque dettagliatamente analizzati gli aspetti trattati nei pareri sfavorevoli delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo e per le province di Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini:

| Elementi del parere della SABAP per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo Prot. n. 0296887 del 05/05/2025 | Considerazioni e valutazioni della Conferenza interna |
|---|---|
| <p>Pag. 4. (...) Per quanto sopra esposto il documento "5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative" nella sua ultima Revisione B, redatto su richiesta esplicita di Codesta Regione e finalizzato al superamento delle conclusioni negative della valutazione di incidenza, se da un lato contribuisce (valutazione questa non di competenza della Scrivente) a dare prova della migliore collocazione dell'impianto rispetto alle sei alternative ipotizzate sotto il profilo della tutela ambientale, degli habitat protetti e dei siti naturalistici interessati, nulla dimostra sotto il profilo della tutela paesaggistica e monumentale. L'esame difatti non viene integrato con analisi realistiche di percettibilità dell'impianto dalle diverse posizioni trattate (...)</p> <p>un esame attento ed esaustivo di possibili alternative progettuali avrebbe potuto contribuire ad una valutazione maggiormente consapevole anche da parte della Scrivente specie per due ordini di fattori: il primo è che l'art. 9 della Costituzione, nella sua nuova versione, non eleva la tutela dell'ambiente ad un gradino più alto della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione ma, correttamente, la pone ad un livello di pari interesse pubblico da preservare, senza che l'una vada a discapito dell'altra. Il secondo è che per impianti di questa natura, dove le altezze in gioco risultano esageratamente dimensionate, non possono di fatto potersi prevedere misure mitigative atte a ridurre gli impatti percettivi (esempio colorazioni, schermature visive, ecc).</p> | <p>Occorre fare chiarezza sulla natura e finalità della documentazione integrativa citata: Il 12/04/2024 il Settore VIA, a seguito della riunione della Conferenza Interna del 11/04/2024 e delle decisioni in essa espresse, ha proceduto a richiedere al Proponente un documento che attestasse la mancanza di soluzioni alternative possibili <u>ai fini del superamento o meno dell'incidenza negativa espressa dal settore VAS VINCA.</u></p> <p>Per quanto riguarda invece l'analisi delle percettibilità dell'impianto, <u>la Conferenza interna aveva già ritenuto dettagliati ed esaustivi gli approfondimenti depositati dal Proponente in data 08.03.2024</u> in controdeduzione alla nota della Soprintendenza del 15/01/2024 prot. 0019649 (BTD-1.30A_Chiarimenti e approfondimenti II Cds.doc) e superati gli aspetti critici legati all'impatto visivo dell'impianto.</p> <p>Tale argomento è già stato dettagliatamente trattato anche nel documento Controdeduzioni alle osservazioni (Allegato B del Verbale del 15/04/2025).</p> |

Pag. 5 (...) non viene spesa parola alcuna circa le motivazioni che in concreto hanno comportato una valutazione favorevole e conseguentemente una conformità e rispetto dell'Obiettivo 1.1 e delle Direttive correlate. In particolare se tale obiettivo imponga di "Tutelare gli elementi naturalistici di forte pregio paesaggistico ed identitario dell'ambito, costituiti dagli ecosistemi forestali delle Foreste Casentinesi, dell'Alpe di Catenaiola e della Luna, dai tradizionali ambienti agropastorali e di brughiera, dai caratteristici affioramenti rupestri, e dagli ecosistemi fluviali dell'alto corso dei fiumi Arno e Tevere e dalle aree umide" ci si chiede quali siano le motivazioni che Codesta Regione abbia sviluppato per non considerare dei manufatti alti come grattacieli di sessanta piani fuori terra veri e propri elementi di disturbo alla godibilità del paesaggio nelle aree sopra elencate. A giudizio della Scrivente restano forti elementi di contrasto agli Obiettivi di tutela e valorizzazione imposti dal PIT/PPR.

Ci si chiede come la sottrazione di ettari di foreste e superfici boscate di pregio (paradossale per un intervento che punta alla decarbonizzazione) possa dirsi coerente con gli obiettivi sopra richiamati.

Nei diversi contributi istruttori espressi dal Settore paesaggio è stato effettuato un completo inserimento paesaggistico in riferimento al PIT/PPR, anche con l'ausilio del puntuale sopralluogo effettuato il 30/11/2022. In linea con l'Allegato 1b del PIT/PPR, i contributi istruttori hanno cercato di ridurre e mitigare l'impatto paesaggistico dell'impianto, richiedendo integrazioni ed approfondimenti e suggerendo e raccomandando delle modifiche progettuali, sia sul posizionamento di alcune piazzole e sulle modalità di realizzazione delle viabilità di accesso che sul recupero ecosistemico di aree fluviali in forma di compensazione della copertura boschiva che sarà interessata dall'espianto.

Con riferimento al contributo della Soprintendenza si osserva:

- l'impianto sarebbe in contrasto con l'Obiettivo 1 della Scheda d'ambito che è stato correttamente richiamato sin dal primo contributo istruttorio del Settore Paesaggio, che tuttavia gli ha assegnato la valenza attribuita dal PIT/PPR ai sensi dell'art.4 della Disciplina di Piano, al fine di individuare le migliori soluzioni progettuali per un corretto inserimento paesaggistico. Tale Obiettivo e le Direttive correlate non "vietano" la realizzazione di impianti eolici ma indicano una serie di accorgimenti a cui si ritiene che il progetto dia puntuale riscontro, sia individuando delle localizzazioni delle piazzole che evitano la frammentazione boschiva (Direttiva 1.1.) che prevedendo il ripristino del corridoio fluviale del Marecchia con piantumazione di specie vegetazionali locali (Direttiva 1.2). Del resto il parere negativo espresso non richiama mai direttamente le soluzioni progettuali nello specifico, né le modifiche attuate al fine di un miglior inserimento paesaggistico ma si appella a ricorsi al TAR ed altre valutazioni espresse sugli eolici in generale;

- nel parere si indica genericamente che saranno oggetto di esbosco "svariati ettari" non indicando la valutazione effettuata a livello progettuale pari a 1,6 ettari, né effettuando un diretto richiamo alle prescrizioni di cui all'art.12.3 dell'Elaborato 8B che non vieta le trasformazioni boschive in forma assolutistica ma le norma identificando gli interventi ammissibili;

- la visibilità potenziale di un impianto eolico è implicita ma si deve considerare sia il valore temporaneo e reversibile di detta trasformazione che quanto indicato al comma 3 dall'art. 32 della Disciplina di Piano del PIT/PPR "3. La Regione promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia. Ai fini del conseguimento della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio toscano, la localizzazione e la realizzazione degli impianti stessi avrà luogo sulla base delle determinazioni del Piano ambientale ed energetico regionale in coerenza con il Piano Paesaggistico.";

- nel parere non è mai richiamato l'Allegato 1b del PIT/PPR che non "vieta" la realizzazione di impianti eolici ma, in particolare al paragrafo 3.2, detta le finalità da perseguire nella progettazione ed in base alle

| | |
|--|--|
| | <p>quali il Settore Paesaggio ha chiesto una serie di accorgimenti progettuali;</p> <p>- in merito all'interessamento dei 1.200 mslm si ritiene che venga richiamata una sentenza del TAR collegata con un particolare intervento che non può essere equiparato a quello in esame. L'intervento non comporta nessuna modifica di aree così vincolate.</p> |
| <p><i>Pag 5 (...) la forte vicinanza dell'impianto alla <u>Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle e gli annessi alla Chiesa e la Canonica tutelato con dichiarazioni di interesse culturale con D.M. 02/05/2011, oltre che al Fabbricato rurale in frazione Montebotolino tutelato con dichiarazione di interesse culturale con D.M. 07/05/2007, veri capisaldi non solo delle importanti testimonianze storico-artistiche dell'area, ma anche del forte valore storico identitario dei Tessuti storici, dei sentieri escursionistici CAI e di fede per la presenza dei Cammini di San Francesco. Dall'esame della documentazione prodotta dal Richiedente, e con particolare riferimento all'elaborato "5.14B-Analisi visiva-Fotosimulazioni", si ravvede un forte impatto negativo prodotto dall'installazione degli aerogeneratori, si conferma non compatibile per le presenze dei beni sottoposti a tutela, dei tessuti storici e delle aree protette sopra riportati forte impatto negativo prodotto dall'installazione degli aerogeneratori.</u></i></p> | <p>Come già sopra riportato occorre ricordare che <u>la Conferenza interna aveva già ritenuto dettagliati ed esaustivi gli approfondimenti depositati dal Proponente in data 08.03.2024</u> in controdeduzione alla nota della Soprintendenza del 15/01/2024 prot. 0019649.</p> <p>In particolare si richiama l'elaborato <u>BTD-I.28A_Controdeduzioni RaFCRn</u> dove sono state integrate le fotosimulazioni analizzate, raggiungendo il numero di 82 schede di analisi ed è stato analizzato, in modo adeguato, l'impatto visivo del parco eolico sui beni tutelati.</p> <p>Tale argomento è già stato dettagliatamente trattato anche nel documento Controdeduzioni alle osservazioni (Allegato B del Verbale del 15/04/2025).</p> |
| <p><i>Pag. 5 (...) molte viste, anche da punti significativi, sono state appositamente evitate al fine di ridurre l'impatto percettivo desumibile dal proprio esame. Inoltre, come sopra evinto, si registra in numerosi casi la selezione di appositi punti di ripresa con la presenza di ostacoli visivi atti a minimizzare gli impatti. (...)</i></p> | <p>Si osserva che l'affermazione è soggettiva e non vi è prova di veridicità di quanto affermato.</p> |
| <p><i>Pag. 5 (...) A tal fine, per quanto disposto dall'art. 26, comma 2 del Dlgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, «qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente», <u>la Scrivente Soprintendenza esprime propria determinazione negativa all'intervento essendo l'intervento in contrasto con la tutela d'insieme caratterizzante il rapporto bene monumentale e intorno territoriale.</u></i></p> <p><i>Rispetto a quanto detto la Scrivente si limita ad esercitare i poteri che gli vengono attribuiti dalla Legge e nello specifico dall'art. 26, comma 2. Le motivazioni negative illustrate sono difatti largamente sufficienti a chiarire come il progetto non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere e pertanto, con pronuncia negativa del Ministero, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.</i></p> <p><i>A sancire quanto sopra è l'art. 183, comma 6 del D.Lgs 42/2004 che blinda tale disposizione in quanto «Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai</i></p> | <p>Quanto riportato all'art. 26 comma 2 del Dlgs. 42/2004, si applica ai fini della protezione dei <u>beni culturali sui quali il progetto è destinato ad incidere.</u></p> <p>Il Proponente ha effettuato complessivamente 82 fotosimulazioni che prendono in riferimento le visuali per i 5 beni entro i 3 km e per alcuni beni entro i 9 km, nonché per i punti d'interesse paesaggistico limitrofi e per altri siti richiesti dalla Soprintendenza di Ravenna Forli-Cesena e Rimini.</p> <p>Nel caso in specie si osserva che entro la fascia dei 3 km dall'impianto, solamente cinque beni risultano sottoposti a tutela. In particolare risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fabbricato (Loc. Montebotolino) - Distanza: 2,9 km – Visibilità: Invisibile;</i> - <i>Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine (Loc. Rofelle) Distanza: 2,5 km– Visibilità Parziale;</i> - <i>Torre di Gattara (Loc. Gattara) – Ope legis Distanza: 1,6 km- Visibilità: Invisibile;</i> - <i>Chiesa di Santa Maria della Neve (Loc. Gattara) Distanza: 1,6 km Visibilità: Invisibile;</i> - <i>Chiesa e Canonica di San Biagio (Loc. Schigno) Distanza 3 km – Visibilità: Invisibile</i> <p>Dalle fotosimulazioni effettuate e presentate emerge che l'impianto risulta <u>parzialmente visibile</u> solamente da uno di questi beni (Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine</p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni». Nonostante l'indubbio valore attribuito all'Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01), essa si riferisce ad un singolo e specifico caso diverso da quello in esame e non avente portata generale al pari di un dispositivo di Legge.</i></p> | <p>(Loc. Rofelle) mentre dagli altri quattro non risulta visibile neanche in parte.</p> <p>Per quanto alla suddetta “parziale visibilità”, premesso che questa non è a priori elemento tecnico oggettivo su cui fondare la definizione di un impatto non sostenibile sulla componente in esame, occorre richiamare anche la documentazione di analisi di intervisibilità documentata agli atti, dalla quale si evince, sulla base delle caratteristiche del territorio, nonché in relazione alla distanza dagli impianti, una oggettiva ridotta visibilità dell'impianto.</p> <p>Si ritiene quindi che la posizione espressa dalla Soprintendenza sia generica e non fondata su dati valutativi oggettivi e contestualizzati.</p> |
| <p><i>Pag. 6 (...) deve ribadirsi che l'areale sottoposto a tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004, sia appunto la "montagna" non limitata alla mera proiezione cartografica del suolo bensì spazialmente individuata da terra, aria e da ogni componente fisica valoriale che, secondo lo spirito ecologista della Legge Galasso n. 431/1985, delimita quella porzione di rilevato eccedente i 1.200 metri s.l.m. (...)</i></p> | <p>Il proponente mette in evidenza che il crinale su cui insiste il progetto non raggiunge in alcun punto i 1.200 m slm, pertanto nessuna parte del crinale su cui è prevista la realizzazione dei 7 aerogeneratori, può ritenersi assoggettata al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del Dlgs. 42/2004. I più vicini rilievi appenninici superiori ai 1.200 m di quota distano alcuni km.</p> <p>E' palese la diversità del progetto di Badia Tedalda rispetto al caso del progetto della Biancarda, a cui alcune osservazioni (e pareri) fanno riferimento (sentenza del TAR ER n. 00225/2013).</p> <p><u>La Conferenza interna ha già dettagliatamente analizzato l'argomento concludendo che “... il caso in questione non può essere assimilato a quello indicato nella sentenza n. 225/2013 del TAR Emilia-Romagna, (...), in quanto non è applicabile al caso di specie...”</u> . Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle valutazioni già svolte nel verbale della Conferenza Interna del 08/04/2025</p> |
| <p><i>Pag. 8 (...) L'art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” novella al comma 2: «Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio».</i></p> <p><i>Al successivo art. 3 dedicato all'”Interesse pubblico prevalente” si precisa al comma 1: «In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,</i></p> | <p>Come specificato nel verbale della Conferenza Interna del 08/04/2025, ai fini dell'interesse pubblico prevalente si richiama il Regolamento UE 2022/2577 (come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 2024/223 del 10.01.2024).</p> <p><u>La pianificazione, costruzione e operatività degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati di interesse pubblico prevalente e di rilevanza per la sanità e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), dell'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva 2000/60/CE (Acque) e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), per cui è possibile superare gli eventuali impatti negativi rilevati per la salvaguardia delle specie attraverso l'adozione di adeguate misure di conservazione.</u> Queste misure, come previsto dal Regolamento (UE) 2022/2577, devono contribuire al mantenimento o al ripristino delle</p> |

| | |
|--|---|
| <p>n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di <u>interesse pubblico prevalente</u> ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018».</p> <p><u>La norma è chiara: come correttamente esposta dal Proponente, la realizzazione degli impianti FER è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi europei, ma ciò non a discapito degli altri, rilevanti, interessi pubblici tanto che l'interesse prevalente, da valutare appunto sul singolo specifico caso, alla realizzazione di detti impianti ha valora nella misura in cui questi non vadano a pregiudicare, mediante giudizio negativo, la compatibilità ambientale, sulla biodiversità, sul paesaggio e sul patrimonio culturale. Per queste due ultime componenti, la Scrivente, quale Amministrazione competente, esprime proprio giudizio negativo.</u></p> <p>(...)</p> <p>Sull'assunto "Interesse pubblico prevalente" merita la lettura dell'articolo recentemente pubblicato in occasione del Secondo Congresso nazionale dei giudici amministrativi italiani tenutosi a palazzo Spada il 18 e 19 Ottobre 2024 dal titolo "Il Giudice amministrativo e il cambiamento climatico".</p> <p>(....)</p> | <p>popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente, garantendo al contempo la disponibilità delle risorse finanziarie e delle aree necessarie per tale scopo. Parallela disposizione è stata ribadita dall'Articolo 16 septies "Interesse pubblico prevalente" della Direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, articolo inserito con la Direttiva n. 2023/2413/UE.</p> |
|--|---|

Si rileva che alcuni aspetti sollevati nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini sono gli stessi del parere della Soprintendenza delle province di Siena, Grosseto ed Arezzo a cui si rimanda per le considerazioni della Conferenza interna. Nel dettaglio:

| Elementi del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini (Prot. n. 0339053 del 14/05/2025); | Considerazioni e valutazioni della Conferenza interna |
|---|--|
| <p><u>Analisi intervisibilità:</u></p> <p>Ritiene non oggettiva e discrezionale la scelta dei punti di vista delle fotosimulazioni (...) (oltre che da altre scelte, come la lunghezza focale degli obiettivi scelti per gli scatti fotografici, le condizioni atmosferiche in cui è realizzato lo scatto e i parametri grafici e coloristici determinati dal software di renderizzazione).</p> <p>Rileva delle incongruenze: la presenza di schermatura vegetale puntuale posta tra il punto di scatto e l'installazione, ad esempio, non può essere valutata come elemento dimostrante la non visibilità, sia per il carattere di stagionalità della schermatura di tutte le chiome non sempreverdi, sia perché è spesso sufficiente uno spostamento del punto di vista di pochi metri, o al di sotto dell'albero stesso, per condurre a un risultato del tutto diverso; allo stesso modo appare ovvio che non si possa considerare, come schermatura tra un particolare bene architettonico tutelato e gli aerogeneratori, il bene architettonico stesso, specialmente per beni posti su alture e in punti panoramici da cui è possibile dominare visivamente il territorio.</p> <p>(...) ogni pur preciso modello schematico di rappresentazione deve trovare la propria interpretazione in una lettura complessiva e globale; ed è in relazione a questa lettura globale, basata su una approfondita</p> | <p>Qualsiasi analisi e fotosimulazione può non essere esaustiva considerando anche dei raggi di analisi molto ampi, ma viene assegnato al tema una valenza che non si può condividere perchè l'impatto paesaggistico dell'impianto eolico si fonda su un unico presupposto, quello della sua visibilità che per certi versi non è mitigabile con delle specifiche opere ma deve essere valutato in ragione del posizionamento ottimale degli aerogeneratori la cui disposizione deve essere tale da evitare l' "effetto grappolo", come nel caso in esame. Si ricorda inoltre che l'impatto è "puntuale" e la presenza di pale eoliche sta diventando parte di un'evoluzione del paesaggio connessa con la realizzazione di impianti di energia rinnovabile.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>conoscenza del territorio, che può essere effettuata una corretta valutazione sul livello di impatto e di capacità di assorbimento di un intervento antropico di notevoli dimensioni su quello specifico contesto paesaggistico.</p> <p>In questo senso, si ritiene che la produzione della maggior parte delle fotosimulazioni prodotte concorra inequivocabilmente a confermare e illustrare il fortissimo impatto visivo su siti caratterizzati da altissimo pregio paesaggistico.</p> <p>(...)</p> <p><u>L'impatto visivo dell'impianto sul paesaggio dell'alta Val Marecchia e dell'alta Val Tiberina vadano ben al di là di quanto rilevabile da puntuali scatti fotografici, ma risulti continuo su interi tracciati caratterizzati da alta panoramicità e rilevante anche a distanze elevate, per effetto delle intrinseche caratteristiche morfologiche di questo territorio, caratterizzato da alternanza di rilievi e picchi anche isolati, dallo Skyline ben riconoscibile, alternati a prati e boschi e in diretta relazione visiva l'uno con l'altro</u></p> | |
| <p>Ritiene che vi siano altri siti, al limite o poco oltre il convenzionale raggio di 9 km (50 volte l'altezza delle pale), potenzialmente compromessi nella loro ricchissima valenza panoramica dal diretto e non mediato contatto visivo con l'impianto (...):</p> <ul style="list-style-type: none"> - aperture panoramiche lungo la strada Provinciale 84 Valpiano Cantoniera, che connette l'alta Val Marecchia con il massiccio del Carpegna e con le foreste del Parco interregionale Simone e Simoncello; - strada, che dalla valle del Marecchia sale in località Monte Benedetto prima di svalicare in direzione dell'abitato di sant'Agata Feltria. | <p>Come sopra. Inoltre, il presupposto principale che il progetto "è visibile" anche oltre 9 km, si ritiene che tale concetto, di per sé, non possa giustificare né motivare un giudizio negativo. La mera visibilità di un impianto eolico, in assenza di un'effettiva compromissione dei caratteri qualificanti del paesaggio, non può di per sé costituire un elemento sufficiente a giustificare un giudizio negativo sull'intervento.</p> |
| <p>(...) tutta la zona, e lo stesso crinale interessato dalle installazioni, sono interessati da <u>percorsi escursionistici di rango e importanza nazionale (cammini di San Francesco, Alta Via dei Parchi)</u> e che i comuni interessati beneficiano di finanziamenti anche statali e portano avanti importanti campagne di valorizzazione delle potenzialità dei loro territori legate al turismo escursionistico, da porre ad importante argine economico contro l'endemico spopolamento da decenni in atto.</p> | <p>La realizzazione dell'impianto non limita o inibisce la "fruizione" della sentieristica presente nell'area considerando anche che sul territorio della Regione Emilia-Romagna non è previsto alcun intervento diretto. Del resto la vista da un sentiero di una pala eolica in lontananza non implica limitare la fruizione del paesaggio nel suo insieme, visto anche che le pale eoliche hanno un impatto visivo puntuale, e non interessano degli areali tali da poter determinare una trasformazione radicale del paesaggio o la fruibilità di una rete sentieristica.</p> |
| <p>Dalla riformulazione del dettato dell'art. 9 della Costituzione, (...) il fondamentale raggiungimento dei traguardi di decarbonizzazione non può che essere perseguito attraverso una oculata opera di pianificazione e di scelta dei siti idonei, volta a contemperare in maniera sostenibile le diverse istanze ambientali e climatiche con quelle del paesaggio. In questo senso, sono estremamente chiare le più recenti formulazioni legislative</p> <p>- <u>comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190</u> "Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da</p> | <p>Come più volte evidenziato, il contributo del Settore Paesaggio è stato "costruito" nel tempo attraverso delle modifiche progettuali e l'individuazione di interventi di mitigazione e compensazione finalizzati al miglior inserimento possibile dell'impianto eolico in progetto, in linea con quanto previsto dall'Allegato 1b del PIT/PPR e secondo le buone regole di svolgimento della procedura di VIA, al fine dell'individuazione, fra le possibili alternative, della soluzione progettuale di minore impatto.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio”</p> <p><i>- art. 3 “In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018</i></p> <p>(...)</p> <p><i>La realizzazione degli impianti FER è, pertanto, indispensabile al raggiungimento degli obiettivi europei, ma ciò non a discapito degli altri, rilevanti, interessi pubblici tanto che l'interesse prevalente, da valutare appunto sul singolo specifico caso, alla realizzazione di detti impianti ha valore nella misura in cui questi non vadano a pregiudicare, mediante giudizio negativo, la compatibilità ambientale, sulla biodiversità, sul paesaggio e sul patrimonio culturale</i></p> | |
| <p><i><u>estrema fragilità geomorfologica e idrogeologica dimostrata dagli eventi alluvionali e franosi degli ultimi anni, per il contrasto dei quali lo Stato sta investendo notevoli risorse a partire dagli eventi del mese di maggio 2023.</u></i></p> <p><i>... La conclamata fragilità dei versanti e la diffusa franosità hanno evidentemente potenziali pesanti ricadute anche sulla tutela paesaggistica e una valutazione dei rischi anche sotto questo profilo non può prescindere dal soppesare anche tale aspetto.</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Questa Soprintendenza ritiene, in conseguenza, che sia sotto il profilo della tutela paesaggistica che monumentale, si tratti di un rischio che questo specifico territorio non può permettersi di correre.</i></p> | <p>Fermo restando che l'impianto in esame non interessa direttamente crinali con delle trasformazioni morfologiche irreversibili (si ricorda che anche lo spostamento di due pale la 6 e la 7 è stato richiesto dal Settore Paesaggio al fine di limitare le modifiche morfologiche dei versanti). Si ritiene opportuno ricordare la realizzazione di impianti di energie rinnovabili come quello in esame, concorre proprio al contenimento del riscaldamento globale e delle modifiche meteorologiche che determinano eventi calamitosi di intensità eccezionale come quelli del maggio 2023 citati nel parere. Inoltre molte delle problematiche di dissesto idrogeologico che si verificano sui nostri appennini sono determinate dall'abbandono della montagna, della mancata manutenzione delle coperture boschive che spesso si trasformano in elementi di aggravio in caso di evento meteorico intenso, dalla natura litologica dei terreni e dalle infrastrutture, e non appaiono connessi con la realizzazione di piazzole per gli aerogeneratori che dovranno essere realizzate in condizioni di sicurezza e stabilità.</p> <p>L'argomento sulla presunta fragilità geomorfologica è stato anche trattato più volte nel corso del procedimento e in ultimo è stato chiarito come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi del 15/04/2025 a pag. 35.</p> |
| <p><u>tutela monumentale dei beni:</u> <i>la chiesa e il nucleo storico di Gattara - la torre e il borgo di Bascio,</i></p> | <p>Si ricorda, come già osservato nella parte precedente, che il Proponente ha effettuato complessivamente 82 fotosimulazioni che prendono in riferimento le visuali</p> |

| | |
|--|---|
| <p>- la chiesa di San Biagio a Schigno, - la chiesa e il borgo di Casteldelci. (...) sono caratterizzati da valore architettonico specifico, ma anche da relazioni dirette tra di loro e con il paesaggio nel quale si sono così espressivamente collocati e attestati nei secoli, un valore di relazione che risulterebbe irrimediabilmente e gravemente compromesso dall'introduzione di elementi di disturbo percettivo non mitigabili e non mascherabili a causa dell'eccessivo fuori scala.... (...) Beni e luoghi come il borgo, il castello e la torre di Bascio, attestata a picco sulla valle del Marecchia nel punto ancora più scavato dalla confluenza col torrente Torbello, il borgo di Casteldelci con la chiesa di San Martino e il picco su cui sorge il paese di Senatello con la chiesa di San Daniele, affacciati invece sulla valle del Senatello, Fragheto con la chiesa di Sant'Agata, il castello di Gattara, con la chiesa di Santa Maria della Neve e la torre, altura e borgo vicinissimi al sito dell'impianto in progetto e l'abitato di Balze con la chiesa di Santa Maria Assunta, alle pendici del Monte Fumaiolo, rappresentano i punti maggiormente significativi di questo sistema di architettura e paesaggio armonicamente integrati.</p> | <p>per i 5 beni entro i 3 km e per alcuni beni entro i 9 km, nonché per i punti d'interesse paesaggistico limitrofi e per altri siti richiesti dalla Soprintendenza di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini che sono stati comunque trattati nello studio di intervisibilità con relative fotosimulazioni. Le relative distanze sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torre di Bascio 3.7 km; - Borgo di Bascio 4.2 km; - Casteldelci: <ul style="list-style-type: none"> - Chiesa S. Agata 6.1 km; - Chiesa della Madonna del Piano 6.0 km - Santa Maria di Sasseto 4.0 km; - San Daniele 4.9 km; - San Martino 4.2 km; - Chiesa e canonica di Santa Maria Assunta e opere parrocchiali alle Balze 6.5 km. <p>Per quanto alla suddetta "parziale visibilità", premesso che questa non è a priori elemento tecnico oggettivo su cui fondare la definizione di un impatto non sostenibile sulla componente in esame, occorre richiamare anche la documentazione di analisi di intervisibilità documentata agli atti, dalla quale si evince, sulla base delle caratteristiche del territorio, nonché in relazione alla distanza dagli impianti, una oggettiva ridotta visibilità dell'impianto.</p> <p>Si ritiene quindi che la posizione espressa dalla Soprintendenza sia generica e non fondata su dati valutativi oggettivi e contestualizzati.</p> |
|--|---|

La Conferenza interna, a seguito di un'attenta analisi anche del **documento trasmesso in data 14/05/2025**, prende atto che la percezione visiva generata dal parco eolico, pur risultando accertata in alcuni dei casi analizzati, e rappresentata nelle fotosimulazioni mediante software specifici, presenta un impatto che, alla luce delle valutazioni tecniche effettuate, delle distanze e delle caratteristiche formali/estetiche degli AG, può essere considerato oggettivamente poco significativo e comunque sostenibile. La Conferenza interna non ritiene accoglibili le osservazioni formulate dai soggetti che hanno partecipato in rappresentanza dei territori dell'Emilia-Romagna e delle Marche, le cui valutazioni circa l'incidenza visiva significativa non sono supportate da concrete valutazioni tecniche documentate e non trovano riscontro nelle elaborazioni di analisi depositate. L'opposizione alla realizzazione del progetto espressa da detti soggetti (invitati alla Conferenza in qualità di SCA) si basa essenzialmente sul presupposto che il progetto "è visibile" anche dai territori di competenza. La Conferenza interna, osserva che tale concetto, di per sé, non può giustificare né motivare un giudizio negativo: la mera visibilità di un impianto eolico, in assenza di un'effettiva compromissione dei caratteri qualificanti del paesaggio, non può di per sé costituire un elemento sufficiente a giustificare un giudizio negativo sull'intervento. Per quanto agli elementi tecnici si rimanda a quanto già controdedotto nei punti precedenti in merito agli aspetti visivo-paesaggistici.

La Conferenza interna visionate le stime presentate dal proponente nel **documento trasmesso in data 20/05/2025** in merito alla producibilità dell'impianto, rileva che, a valle delle prescrizioni a tutela dell'avifauna delineate nella posizione unica regionale, la perdita di producibilità per il parco eolico in oggetto risulta minimale e in alcun modo inficiante l'interesse pubblico allo stesso impianto.

Si ricorda altresì che il PAER 2015, allegato 3 alla scheda A3, contiene un riferimento alla producibilità degli impianti eolici, stabilendo che, per le aree a destinazione urbanistica agricola (in cui rientrano anche le aree interessate dagli aerogeneratori in questione) le stesse si debbano considerare "non idonee" alla installazione di impianti eolici se a livello di producibilità, "non sono garantite almeno 1700 ore/anno di funzionamento". Tale target è stato stabilito ponderando l'interesse pubblico per tali impianti, legato alla loro

produzione, nei casi di installazione su terreni come quelli sopracitati che necessitano di particolare attenzione. Alla luce della documentazione presentata di cui sopra, l'impianto in questione, anche a valle delle prescrizioni a tutela dell'avifauna delineate nella posizione unica regionale, si conferma presentare livelli di producibilità di gran lunga superiori a tale target.

La Conferenza interna entra altresì nel dettaglio dei seguenti ulteriori elementi emersi nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi :

il Comune di Sestino osserva:

- significativa trasformazione e alterazione del paesaggio (...) *Le dimensioni di questo impianto provocano, anche dal territorio del Comune di Sestino, una significativa trasformazione e alterazione del paesaggio (...) determinando un cambiamento del paesaggio con conseguenti effetti negativi per questo Comune, che ha attuato politiche di protezione dei valori identitari, mirando allo sviluppo turistico e alla valorizzazione del proprio territorio(...)* a tal proposito, durante la CdS del 14/05/2025, ha affrontato il tema dello "spopolamento" dei territori comunali anche a causa della potenziale possibilità di realizzazione dell'impianto in questione.

A tal proposito la Conferenza interna, oltre a quanto già sopra dedotto, rileva nel dettaglio che, dall'analisi degli elaborati *BTD - 5.13C_AIP, BTD-5.14C_Fotosimulazioni e BTD-1.28AControdeduzioniRaFCR e BDT- Allegato 6. 5.30 ZVI e ulteriori fotosimulazioni da Toscana, Marche e Emilia-Romagna* - risulta una visibilità parziale del parco eolico, prevalentemente schermata dalle aree boscate.

La fotosimulazione dal punto ZVI Presale mostra una vista sul parco ad una distanza media di 5 km lungo la percorrenza della SP 258 che non risulta incidere significativamente o pregiudicare la valenza turistica di quel territorio.

- legittimità del progetto in base a quanto previsto dall'art. 20 comma 7 del Dlgs. 199/2021 "[...] *nelle aree non classificate come idonee, secondo l'art. 20 comma 7 del Dlgs. 199/2021, non si può automaticamente procedere alla realizzazione di impianti di energie rinnovabili. È necessario tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge n. 53/2021, secondo cui nella definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee devono essere rispettati i principi di riduzione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio. Ne deriva quindi una chiara indicazione normativa riguardo all'individuazione delle aree adatte per l'installazione di impianti di energie rinnovabili, che deve avvenire considerando la loro sensibilità ambientale e il valore paesaggistico, per minimizzare gli impatti. Al contrario, le aree "non idonee" devono essere selezionate in base al loro significativo interesse paesaggistico e alla loro alta sensibilità ambientale, come nel caso dell'area destinata all'impianto "Badia del Vento".*

A tal proposito la Conferenza interna ricorda che l'aspetto delle aree idonee e non idonee è stato già trattato nell'allegato B al verbale del 15.04.2025 Controdeduzioni e precedentemente nella Conferenza di Servizi del 24.01.2024 pag. 17-18:

(...) *L'individuazione di "aree idonee" (oggi limitata ad alcune fattispecie provvisorie) è stabilita dallo Stato per facilitare la realizzazione degli impianti e non per vietare le localizzazioni in tutto quello che non viene in esse ricompreso: sono localizzazioni preferenziali per la Pubblica Amministrazione.*

Ad inequivocabile chiarimento, il comma 7 dello stesso articolo 20 stabilisce che "7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

Per l'eolico, purtroppo, è normale che l'allocazione della risorsa "vento" non segua queste localizzazioni desiderate. Quindi, risulta non fondata anche l'affermazione del parere della Soprintendenza circa "il mancato rispetto del Dlgs. 199/2021 in relazione alla inidoneità dell'area ad ospitare tale tipologia di impianto", poiché è contrario alla norma parlare di "non idoneità" di un progetto laddove il sito non sia inserito nel novero delle "aree idonee".

Anche nella frase sotto riportata del parere della Soprintendenza, confonde la conclamata non inclusione del sito proposto nelle "aree idonee" di cui al comma 8 succitato con una (inesistente) "non idoneità" dello stesso sito: "... Si chiede alla Regione Toscana conferma in merito alla presenza del bene civico di Fresciano (vincolo lett. h le zona gravate da usi civici) in quanto tale verifica appare ancor più gravare sulla incompatibilità dell'impianto rispetto alle aree non idonee secondo l'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021 ovvero «le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h». E infatti il sito di impianto proposto non risulta ricadere nelle "aree non idonee" individuate dal PAER 2015 - Allegato 1 alla scheda A3.

Per concludere il chiarimento, si sottolinea che anche se un sito fosse stato individuato, in applicazione della normativa statale, come “area non idonea” (e non è il caso del progetto in questione), pure questo non rappresenterebbe un divieto assoluto alla installazione, proprio per la natura della normativa in oggetto, di precisare il favore che la realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile deve avere, in applicazione della normativa europea. Infatti la Corte Costituzionale con sentenza 177/2021 proprio contro la Regione Toscana ribadisce che “l’atto di pianificazione della Regione, nell’individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì – come si evince sempre dalle Linee guida – serve a segnalare «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione» e, dunque, ha la funzione di «accelerare» la procedura «trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di “primo livello”», che impone poi di verificare «in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile...”

- analisi alternative progettuali (...) si ritiene di evidenziare che tutte le alternative inclusa quella di Badia del Vento comportano impatti analoghi in quanto insistono in zone contermini caratterizzate da un elevato valore ambientale, ecosistemico e paesaggistico. In questo contesto si ritiene che l’opzione zero (ovvero quella di non realizzare l’impianto) sia l’unica possibile.

A tal proposito la Conferenza interna ricorda che l’analisi ha preso in esame ragionevoli alternative tenendo conto del quadro normativo composto dalla Direttiva Habitat e dal Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023; in particolare l’art.3 bis del Regolamento citato richiede la verifica di “assenza di soluzioni alternative soddisfacenti” in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in particolare in termini di sviluppo della stessa capacità di energia rinnovabile attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati. L’analisi dell’opzione zero non è specificatamente ricompresa nel Regolamento anche considerando che tali analisi viene attivata nella cd Fase III di VINCA in presenza di un dichiarato interesse pubblico prevalente del progetto. La valutazione condotta ha rilevato che, benchè, nell’area vasta, vi siano altri potenziali siti idonei all’installazione di un impianto eolico della potenza di progetto, tali aree presentano potenziali impatti superiori sui siti della Rete Natura 2000 più prossimi, compresi i siti extraregionali. L’area di riferimento per l’individuazione delle alternative è stata ricercata in modo da mantenere le alternative ad una distanza analoga a quella di Badia del Vento al fine di rendere tali alternative plausibili nell’area appenninica di riferimento.

- misure di mitigazione per l’avifauna e chiroterofauna (...) si ritiene di evidenziare che per quanto riguarda le aree identificate per la restituzione degli habitat che contribuirebbero al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente, alcune delle aree identificate nel territorio di questo Comune non risultano compatibili con le finalità attese mentre altre risultano già essere ubicate in prossimità di impianti eolici esistenti ed altre ancora risultano essere identificate da altre ditte proponenti per la realizzazione di impianti eolici ancorché questo Comune abbia espresso un parere non favorevole poiché tali impianti -per dimensioni ed impatti ambientali- non sono compatibili con le politiche di sviluppo di questo territorio.

A tal proposito la Conferenza interna evidenzia che le aree individuate quali compensazioni degli effetti indiretti sono aree già aperte, ma in evoluzione verso forme più chiuse arbustate a causa dell’abbandono del pascolo, su tali superfici si interviene con decespugliamenti e con il mantenimento di praterie nel tempo; nelle proposte non è prevista la trasformazione di bosco. Nel territorio del Comune di Sestino sono individuate le aree denominate D, E, H.

La localizzazione (punto 5 delle considerazioni istruttorie del parere) è stata fatta e valutata nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida Nazionali per la VINCA del 2019 e quindi secondo criteri di ottimizzazione nella scelta delle aree quali: estensione, quota, propensione delle aree alla chiusura e all’abbandono del prato/pascolo, vicinanza ai siti Natura 2000 di area vasta ma non troppo lontano dal sito di impianto ai fini di svolgere le medesime funzioni delle aree sottratte. Tali aree risultano compatibili quindi con le finalità attese di compensazione degli effetti indiretti connessi alla sottrazione di habitat.

Le aree individuate come D e H vedono la presenza di un impianto di mini-eolico rispettivamente a sud e a est; è stato verificato che la distanza delle aree D e H è esterna all’areale di potenziale disturbo arrecato dal mini-eolico esistente (pale con raggio di 15 m).

Le aree sono di proprietà privata, per l’area E il proponente ha già sottoscritto un “Accordo di collaborazione per la sostenibilità ambientale”, il quadro prescrittivo del parere di VINCA (Gruppo E prescrizione 1) richiede specificatamente la realizzazione delle aree che il Proponente indica nel Gruppo

A che include le aree D, E e H.

il Comune di Carpegna osserva:

- il progetto sarà visibile dalla sommità del monte Carpegna e molto probabilmente dal versante sud ovest del crinale e ritiene che i 9 Km considerati dal proponente ai fini dell'AIP siano i “minimi” di legge. A tal proposito la Conferenza interna oltre alle considerazioni sopra riportate sul tema dell'intervisibilità, ricorda che aveva già ritenuto dettagliati ed esaustivi gli approfondimenti depositati dal Proponente in data 08.03.2024 circa l'analisi delle percettibilità dell'impianto e superati gli aspetti critici legati all'impatto visivo dell'impianto. Come riportato anche nel documento *Chiarimenti ed approfondimenti II CdS (113 risp_contrII)*, contenuto nelle integrazioni del 08.03.2024, in risposta al Parere della SABAP di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il Proponente ha affermato che *non ha mai dichiarato che oltre i 9 km l'impianto non risulti visibile, ma può affermare che una grande distanza diminuisca esponenzialmente la percezione del parco eolico. Questo è avvalorato dal fatto che la visibilità è fortemente influenzata dalla distanza, dal tasso di umidità e in generale dalle condizioni atmosferiche (...)*. A conferma di quanto detto, a seguito delle integrazioni volontarie depositate a completamento del proprio intervento in sede di CdS del 14/05/2025 contenente l'elaborato denominato *5.30A_ZVI e ulteriori fotosimulazioni da Toscana, Marche e Emilia-Romagna*, si evince chiaramente che l'impatto visivo e la percettibilità del parco eolico, sempre se visibile da tali territori, risulta essere poco significativo, contrariamente a quanto affermato. Con tale documento il proponente ha dimostrato di aver effettuato un'analisi anche nei “punti di eccezionalità”, cioè di alta riconoscibilità e di elevato valore paesaggistico e culturale, al di fuori dell'AIP. La Conferenza Interna concorda con quanto analizzato dal Proponente e ricorda che tale argomento è comunque già stato dettagliatamente trattato anche nel documento Controdeduzioni alle osservazioni (Allegato B del Verbale del 15/04/2025).

- durante la CdS del 14/05/2025 il Comune di Carpegna ha affermato che ritiene che l'intervento non sia reversibile ed ha richiamato un allegato al parere del comune di Casteldelci di un tecnico del CNR - come anche riportato nelle osservazioni di Italia Nostra, secondo il quale, questa tipologia di impianti non è compatibile, sotto il profilo geologico, con il territorio appenninico.

A tal proposito la Conferenza interna rimanda alle analisi ed alle controdeduzioni riportate nel verbale della CdS del 15/04/2025 in merito agli aspetti geologici ed idrogeologici, ricordando che, come ampiamente evidenziato nelle precedenti valutazioni, quanto già previsto all'art 27bis dlgs 152/2006 circa la possibilità dell'acquisizione delle autorizzazioni sul dettaglio progettuale esecutivo-strutturale a valle dell'eventuale rilascio del PAUR, non potendo chiedere al proponente l'accollamento di importanti oneri progettuali nell'incertezza dell'esito istruttorio finale. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da indagini geognostiche effettuate secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/R/2022 e dalle NTC 2018 e che, qualora in esito a dette valutazioni fosse necessaria la realizzazione di opere strutturali straordinarie sarà cura del proponente valutare la sostenibilità economica dell'intervento.

Circa la reversibilità dell'intervento il proponente ha presentato uno specifico elaborato *Piano di dismissione (009pian_dis)* nel quale descrive le metodologie che intende usare per il suo smantellamento, non attraverso demolizioni distruttive, ma semplicemente tramite uno smontaggio di tutti i componenti (pale, strutture di sostegno, quadri elettrici, etc.), provvedendo a smaltire i componenti nel rispetto della normativa vigente e, dove possibile, a riciclarli, nonché il ripristino morfologico delle aree interessate dai lavori ed il rimboschimento, affermando che *“Il decommissioning di un parco eolico (...) riesce a garantire il completo ripristino alle condizioni ante operam del terreno di progetto, essendo reversibili le modifiche apportate al territorio(...)”*. In riscontro all'allegato al parere del comune di Casteldelci di un tecnico del CNR a cui il Sindaco del Comune di Carpegna fa riferimento, nel quale si affermava che *“(...) Le pale eoliche degli aerogeneratori sono realizzate in materiale non riciclabile, rappresentano un rifiuto speciale e per il momento non esiste alternativa allo smaltimento in discarica. Visto il numero e le dimensioni delle pale da smaltire, il problema è destinato ad essere sempre più rilevante, ma non è percepito come urgente perché gran parte degli impianti eolici non sono ancora giunti a fine vita.(...)”* il Proponente ha puntualmente controdedotto in un documento del 21/06/2024, *Chiarimenti ed approfondimenti II CdS (2) (118 risp_contrII)* riportando anche i dati della società Vestas, produttrice delle turbine eoliche, e le strategie usate dall'azienda in termini di sostenibilità.

A tal proposito la Conferenza interna ritiene che tale concetto di “reversibilità” sia stato ampiamente illustrato e analizzato dalle cui considerazioni si evince che l'impianto in questione non può essere definito come una installazione/trasformazione permanente ma è riconosciuta come installazione/trasformazione temporanea per le sue intrinseche caratteristiche. Il parametro della reversibilità è anche da tenere presente in relazione a quanto previsto dall'art.12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR in merito alle trasformazioni boschive di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. G9 del Codice

(Dlgs. 42/2004), laddove si prescrive “a - *Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:*

I - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;”.

la Provincia di Forlì Cesena osserva:

- “*incidenza visiva paesaggistica*” del progetto pur dichiarando che il proprio territorio non è direttamente interessato dalla localizzazione di alcuna infrastruttura tecnica (aerogeneratori, cavidotti, cabine) e di viabilità.

A tal proposito la Conferenza interna richiama tutto quanto precedentemente illustrato riguardo all’argomento e ricorda che aveva già ritenuto dettagliati ed esaustivi gli approfondimenti depositati dal Proponente in data 08.03.2024 circa l’analisi delle percettibilità dell’impianto e superati gli aspetti critici legati all’impatto visivo dell’impianto. In aggiunta, a seguito delle integrazioni volontarie depositate a completamento del proprio intervento in sede di CdS del 14/05/2025 contenente l’elaborato denominato *5.30A_ZVI e ulteriori fotosimulazioni da Toscana, Marche e Emilia-Romagna*, si evince chiaramente che l’impatto visivo e la percettibilità del parco eolico, sempre se visibile da tali territori, risulta essere poco significativo, contrariamente a quanto affermato.

Tale argomento è già stato dettagliatamente trattato anche nel documento Controdeduzioni alle osservazioni (Allegato B del Verbale del 15/04/2025).

la Provincia di Rimini osserva:

- il progetto altera negativamente e irrimediabilmente l’assetto paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei luoghi interessati

A tal proposito la Conferenza interna richiama tutto quanto precedentemente illustrato riguardo all’argomento e ricorda che non sono forniti elementi tecnici ed oggettivi che motivino tali affermazioni. Tutte le componenti citate sono state oggetto di approfondita analisi durante il procedimento; si rimanda altresì a quanto già controdedotto nel verbale della CdS del 15/04/2025 e relativi allegati oltre a quanto controdedotto ai pareri delle Soprintendenze sopra esaminati.

la Regione Emilia Romagna osserva:

- Il progetto non è coerente con il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e la Delibera Assemblea Legislativa n: 51/2011 della Regione Emilia-Romagna, essendo l’impianto eolico collocato in aree ambientalmente e paesaggisticamente tutelate ed esplicitamente definite come “aree non idonee” all’installazione di tali impianti. La Regione sostiene che *Benché tali previsioni non definiscano un divieto a priori all’approvazione del progetto, non possono essere superate, come controdedotto dal proponente, o affermando che l’impianto è sito in territorio toscano, essendo gli impatti ambientali chiaramente estesi oltre i siti di installazione, o attraverso una interpretazione riduttiva delle norme di tutela equiparandole ad indirizzi di tipo generico e non considerandole invece condizioni e requisiti da dimostrare rispettati con specifiche argomentazioni, tenuto conto che la localizzazione su di un crinale significativo, posto sul confine regionale, compromette inevitabilmente il profilo, le visuali e i punti di vista.*

A tal proposito la Conferenza interna evidenzia che tutte le strutture, principali ed accessorie, del progetto ricadono in territorio toscano per cui non è corretto affermare che il progetto “*non sia coerente*” con il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e la Delibera Assemblea Legislativa n: 51/2011 della Regione Emilia-Romagna. Nel progetto non è prevista alcuna trasformazione morfologica che incida sul territorio della Regione ER. L’unica influenza rilevabile è la possibile intervisibilità dell’impianto sul quale è stato ampiamente discusso e analizzato.

la Regione Marche osserva:

- intervisibilità estesa anche sui territori confinanti emerge un impatto visuale in zone caratterizzate da un elevato valore paesaggistico, (...) *in particolare vi è una diffusa visibilità dall’area sita nei pressi del Monte Carpegna di tutti i sette aerogeneratori (...)*

A tal proposito la Conferenza interna richiama tutto quanto precedentemente illustrato riguardo all’argomento e ricorda che aveva già ritenuto dettagliati ed esaustivi gli approfondimenti depositati dal Proponente in data 08.03.2024 circa l’analisi delle percettibilità dell’impianto e superati gli aspetti critici legati all’impatto visivo dell’impianto. In aggiunta, a seguito delle integrazioni volontarie depositate a

completamento del proprio intervento in sede di CdS del 14/05/2025 contenente l'elaborato denominato *5.30A_ZVI e ulteriori fotosimulazioni da Toscana, Marche e Emilia-Romagna*, si evince chiaramente che l'impatto visivo e la percettibilità del parco eolico, sempre se visibile da tali territori, risulta essere poco significativo, contrariamente a quanto affermato. Tale argomento è già stato comunque dettagliatamente trattato anche nel documento Controdeduzioni alle osservazioni (Allegato B del Verbale del 15/04/2025).

– [...] le pale eoliche supereranno la quota di 1200 mt s.l.m.

A tal proposito la Conferenza interna richiama tutto quanto precedentemente illustrato riguardo all'argomento. Si rimanda alle valutazioni già svolte nel verbale della Conferenza Interna del 08/04/2025 allegato al verbale della Conferenza di Servizi del 15/04/2025.

– impatti negativi significativi non mitigabili sull'avifauna presente nei siti Natura 2000 di competenza della Regione Marche “(...) *si manifestano perplessità in merito alle opere di compensazioni individuate per avifauna e chiroterteri oltre ad apparire poco dettagliate e di difficile attuazione interessano unicamente il territorio della regione Toscana, e che per il previsto blocco degli aerogeneratori per la tutela della chiroterrofauna, tale impianto vedrebbe una forte diminuzione della producibilità, che pone dubbi sul raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonte rinnovabile, e quindi il perseguimento di un significativo interesse pubblico prevalente.* (...)”

A tal proposito la Conferenza interna ritiene che tutti gli aspetti inerenti l'incidenza del progetto sulle aree naturali protette sui siti natura 2000 e i SIR sono stati trattati approfonditamente ai fini delle valutazioni inerenti la VInCA, a cui hanno fatto seguito specifiche prescrizioni impartite nel parere di VINCA (Fase III). Si rimanda alle valutazioni già svolte nel verbale della Conferenza Interna del 08/04/2025 allegato al verbale della Conferenza di Servizi del 15/04/2025 e a quanto considerato nel presente verbale per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Componente Flora, Fauna, Vegetazione ed Ecosistemi da pag. 3.

In merito alla producibilità dell'impianto si richiama quanto espresso sopra dalla Conferenza Interna nel presente verbale.

– in merito all'apporto degli impianti di energia da fonte rinnovabile, argomento sollevato in Cds dal Comune di Carpegna, la Conferenza interna evidenzia che come chiariscono i Regolamenti 2022/2577/UE, n. 2024/223/UE, e la Direttiva n. 2023/2413/UE lo sviluppo, accelerato, delle energie rinnovabili è fondamentale non solo per le politiche di contrasto al cambiamento climatico e di trasformazione del sistema energetico in termini di sostenibilità ambientale con la sostituzione progressiva delle fonti fossili:

- la crescita sostanziale della produzione energetica da rinnovabili, nel contesto odierno, risulta altresì essenziale per la sicurezza del sistema energetico, non solo moltiplicando i canali di approvvigionamento ma in particolare per la natura endogena degli impianti in questione;
- inoltre, nello stesso odierno contesto, la diffusione di impianti a fonte rinnovabile di adeguata scala risulta necessaria “*per fare fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese europei a prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali*” e questo “*può portare la stessa ad avere un ruolo fondamentale nel fronteggiare la povertà energetica*”.

La stessa Dir 2023/2413/UE ricorda il ruolo centrale nel Piano REPowerEU (Comunicazione della Commissione 18/05/2022) di solare ed eolico.

In effetti, lungi dai sistemi incentivanti di alcuni decenni fa, oggi gli impianti a fonti solare ed eolica, di scala come quello in progetto, risultano entrare in convezioni con il GSE per una cessione dell'energia prodotta a prezzi decisamente inferiori al Prezzo Unico Nazionale (PUN) medio, stabilizzando e diminuendo i costi dell'energia per il sistema economico e sociale italiano.

– Ai fini della richiesta del comune di Casteldelci, in merito al Regolamento UE 2022/2577: “... *se la Regione ha tenuto conto dell'art. 1 del regolamento laddove è indicato l'oggetto per l'applicazione del regolamento. Ricorda che il regolamento è entrato in vigore al 30 dicembre 2022 termine nel quale il procedimento era in corso e quindi ritiene non applicabile la procedura in corso.*”, si precisa che: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» dispone l'art. 288 TFUE. Trattasi di normativa self- executing, conseguentemente non necessita di alcuna misura di recepimento da parte degli Stati membri. L'affermazione sopra riportata: “*ricorda che il regolamento è entrato in vigore al 30 dicembre 2022 termine nel quale il procedimento era in corso e quindi ritiene non applicabile la procedura in corso*” contraddice il principio tempus regit actum: la corretta applicazione del suddetto principio comporta che la P.A. debba considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio. L'art. 1 comma 3 del Reg. (UE) 2022/2577 (modificato dal reg 2024/223/UE) sancisce che “*Gli Stati membri*

possono applicare il presente regolamento anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi”, la disposizione normativa sembrerebbe far riferimento proprio ai procedimenti in itinere e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento, ipotesi che ricorrerebbe nel caso di specie, trattandosi di procedimento pendente e non ancora esauritosi al momento dell’entrata in vigore della suddetta normativa.

Per quanto sopra esposto,

i rappresentanti degli Uffici, dei Settori e delle Agenzie regionali, alla luce della discussione svolta e delle riflessioni e valutazioni come sopra argomentate, confermano la posizione unica regionale relativa alla compatibilità ambientale dell’opera come già espressa nella seduta di conferenza interna del 08/04/2025 e riportata nella seduta di CdS del 15/04/2025, confermando altresì la proposta di condizioni ambientali già formulata.

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i rappresentanti degli Uffici, dei Settori e delle Agenzie regionali **incaricano la Responsabile del Settore VIA, in qualità di RUR, a confermare nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi indetta per l’esame del PAUR, la posizione unica regionale già formata nella riunione del 08/04/2025 e come riportata alla Conferenza dei servizi nella seduta del 15/04/2025.**

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano. Non essendovi null’altro da discutere, la Presidente, conclude i lavori della Conferenza alle ore 17.00 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza interna per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 20 maggio 2025

| I partecipanti alla Conferenza Interna | Firma |
|---|----------------------|
| Antongiulio Barbaro (ARPAT) | Firmato digitalmente |
| Piero Paliotta (Genio Civile Valdarno Superiore) | Firmato digitalmente |
| Riccardo Guardi (Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia) | Firmato digitalmente |
| Domenico Scrascia (Settori VAS-VincA e Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio) | Firmato digitalmente |

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)